WWF for a living planet®

Comitato Provincia di Savona

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA Richiedente DA 1 s.r.l.

Osservazioni

Premessa

Pur essendo favorevoli alle energie rinnovabili con posizioni già ampiamente conosciute, le Sezioni Locali e le Associazioni Ambientaliste hanno ampliamente criticato le proposte di impianti eolici in aree così ricche dal punto di vista naturalistico, nel cuore del biocorridoio Alpi- Appennini e all'interno di una Rete Ecologica ligure composta da numerose "Zone Speciali di conservazione, "Aree protette provinciali", "Siti della Rete natura 2000", corridoi per l'avifauna.
Come la scrivente associazione ha precedentemente espresso nelle lettere tecniche relative alle osservazioni di precedenti progetti,***"soltanto una accurata analisi per area vasta dell'impatto cumulativo dei impianti eolici presenti e proposti sul territorio in oggetto potrà essere in grado di valutare l'impatto ambientale di questi progetti e di pianificare le necessarie misure di mitigazione di questi impianti nell'area".***

Come già osservato nei procedenti procedimenti inerenti progetti di parchi eolici nell'areale dell'entroterra savonese, si evidenziavano tra le altre cose:

- un sovraffollamento progettuale e la tangibile inadeguatezza delle procedure di VIA alle quali demandare *"la risoluzione di un problema multilivello come questo";*

- la richiesta di un'analisi territoriale a sistema con lo *"studio della potenzialità eolica massima dell'area interessata dai progetti, con criteri scientificamente sostenuti e rintracciabili, a garanzia della tutela della biodiversità, dell'ambiente e del paesaggio, attraverso un percorso di VAS o equipollente, partecipato localmente con tutti i portatori di interesse, pubblici e privati".*

Queste osservazioni vogliono colmare la mancanza di una dettagliata analisi **delle connessioni ecologiche della zona e degli impatti sul paesaggio oggetto di specifiche forme di tutela.**

Comitato Provincia di Savona

Savona, 27 Ottobre 2023

A cura di:

WWF Savona

Per quanto riguarda il profilo relativo al consumo di suolo, si rileva quanto disposto **dall'art.34 comma 5 del Dlgs 152/2006, in merito alle procedure di V.I.A., riguardo la strategia regionale di sviluppo sostenibile, che tra gli obiettivi della strategia pertinenti alla pianificazione urbanistica prevede anche l'obiettivo di arrestare il consumo di suolo, punto di fondamentale importanza nel contesto sinergico con gli ulteriori obiettivi definiti dalla strategia tra i quali i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali**.

Visto che la proposta progettuale andrebbe ad interessare zone ad oggi libere (boscate e prativo-arbustate), comporta consumo di suolo e impermeabilizzazione del medesimo; ciò costituisce un impatto, che sebbene a scala di bacino possa essere letto come conforme, a scala naturale deve essere considerata e mitigata nella definizione dei rapporti di copertura superficiali, nella definizione dei volumi movimentati e di quelli oggetto di cementificazione.
si osserva che:
dal punto di vista ambientale, il progetto proposto contribuisce al "Consumo di suolo" e non sembrerebbe compensato da azioni per restituire una funzione equivalente (la mitigazione proposta risulterebbe comunque non sufficiente). Si ritiene che non sia stato condotto un approfondimento delle cosiddette azioni compensative per tutte le funzioni del suolo di futura certa perdita per l'area oggetto d'intervento." Si rileva come la "strategia UE del suolo per il 2030" definisce misure per proteggere e ripristinare i suoli e garantire che siano utilizzati in modo sostenibile. L'obiettivo principale è far sì che, entro il 2050, tutti gli Stati membri della comunità europea evitino di consumare suolo (zero net land take) e facciano in modo di avere i propri suoli "sani" attraverso azioni concrete, molte delle quali dovranno essere attuate già entro il 2030. **Considerato che l'attuale pianificazione sia regionale (PTCP) che provinciale (PTC prov.) e comunale prevedono già forme di tutela e salvaguardia per l'area in questione, svolgendo un ruolo importante ed evitando di perdere ulteriore suolo inedificato su terreni agricoli e aree naturali**. Quanto affermato assume un'importanza rilevante ai fini del presente contributo, dal momento che l'impermeabilizzazione è uno dei maggiori processi di degrado del suolo, con ripercussioni sui servizi ecosistemici essenziali, nonché sulla biodiversità, vista la stretta vicinanza delle ZSC l'impatto con la rotta migratoria e le norme di tutela previste dalla legge 157/92 relative all'avifauna.

Alla luce di quanto esaminato e delle osservazioni acquisite e redatte congiuntamente con il Comitato Provincia di Savona, si ritiene di dover evidenziare diversi elementi di criticità che portano a esprimere incidenze negative su habitat, specie e sul paesaggio, nonché incongruenze in merito alla realizzazione del progetto.

L'impatto della proposta progettuale con gli elementi della Rete Natura 2000 e le rotte migratorie.

Impatti su Habitat e specie

Lo studio di impatto disponibile e di lettura non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali, gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del Dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera, compresi gli impianti eolici. Ciò ha portato a carenze nelle **indagini naturalistiche dettagliate** soprattutto per quanto concerne l'analisi degli habitat (su base fitosociologia come richiesto dal Dlgs 152/06), nonché degli habitat necessari alle esigenze ecologiche delle specie oggetto dell'art. 300 di tale decreto ("habitat di specie").

mancata analisi dell'impatto su migrazione:

La zona interessata dall'impianto si trova su una rotta principale di migrazione degli uccelli dell'Italia e su una delle rotte principali dell'Europa. Lungo questa rotta migratoria, i corsi d'acqua assieme alle aree di vegetazione nelle loro vicinanze hanno un'importanza particolare per il rifocillamento e il riposo degli uccelli migranti. Ogni loro disturbo importante può creare ripercussioni sull'insieme della migrazione e di riflesso su tutti i siti che si trovano sulla rotta.

È da considerare l'effetto cumulativo di tutti gli impianti già realizzati e previsti. Questi effetti possono essere un impedimento alle migrazioni e in generale un impedimento alla comunicazione tra i vari ecosistemi, in particolare tra i vari siti protetti della zona. La carta di tutti gli impianti nella zona suggerisce un importante impedimento alla rotta di migrazione.

Queste carenze e criticità verrebbero in parte rilevate da Arpal la quale rileva durante la fase preliminare che:

- *il progetto incide su una linea di migrazione indicata come non idonea alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale come da Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3/2009 ma la documentazione progettuale non riferisce di tale elemento vincolistico.*
- *Il progetto non pone evidenza dei diversi elementi della Rete Ecologica Regionale presenti sul territorio sottoposti ad interventi, si indica quindi come necessario prenderli in considerazione nelle valutazioni degli impatti.*
- *Non risultano presenti studi sugli impatti cumulativi con altri parchi riferiti alla biodiversità demandando tale aspetto ad una mera rappresentazione cartografica della presenza di altre installazioni sul territorio.*
- *Gli studi avifaunistici fin qui prodotti (riferiti al periodo aprile 2023 - giugno 2023) consentono di confermare la presenza di una direttrice migratoria che comprende i rapaci. A tal proposito, si evidenzia la lacuna di informazioni riferite ai periodi fenologici non ancora indagati (migrazione autunnale, svernamento, mese di marzo per la migrazione del biancone) che vengono ritenute necessarie per una corretta valutazione. Tali studi sono peraltro previsti dal Proponente ma non ancora effettuati. Il progetto già allo stato dell'arte, risulta comunque già impattante in maniera significativa.*
- *A fronte di un notevole interessamento di aree naturali da parte delle varie opere non risultano presenti indagini floristico-vegetazionali che consentano di escludere o mitigare eventuali impatti*

su emergenze vegetali eventualmente presenti.
- Le considerazioni sull'assenza di anfibi e fauna minore non risultano supportate da indagini specifiche, ma solo da alcune presumibilmente di tipo opportunistico effettuate in concomitanza con altri tipi di indagine; risultano quindi necessari specifici approfondimenti, soprattutto in considerazione dell'apertura o dell'adeguamento della viabilità.

Anche la Regione rileva quanto:
In riferimento alla componente Biodiversità, la documentazione progettuale riferita alla pratica in oggetto presenta lacune di informazione ed incongruenze che, allo stato attuale, non consentono di escludere effetti diretti o indiretti significativi del progetto sulla biodiversità. Per una migliore comprensione a fini valutativi degli studi avifaunistici, si richiedono

la rappresentazione grafica delle aree di passaggio codificate degli uccelli;

una miglior rappresentazione delle rotte di migrazione che consenta l'individuazione della provenienza e del percorso attraverso il parco eolico dell'avifauna migratrice;

l'indicazione delle mitigazioni applicabili per minimizzare gli influssi negativi delle installazioni eoliche nei confronti dell'avifauna migratrice;

Osservazioni.

Vogliamo osservare che il sito proposto interessa una vasta area oggetto da decenni di attività venatoria al passo migratorio con presenza di vari appostamenti fissi di caccia, di cui alcuni in stato di abbandono in quanto non più utilizzati per l'entrata in vigore della 157/92 per mancanza delle distanze da strade e caseggiati.

Inoltre l'area denominata dal mondo venatorio "galera" era stata individuata come area di passaggio importante per l'avifauna dalla Provincia di Savona nei precedenti piani faunistici.

Rammentiamo che la ***Regione Liguria è interessata da notevoli e diffuse rotte migratorie e che la localizzazione degli impianti non deve avvenire lungo le traiettorie conosciute, e comunque deve essere posta particolare attenzione all'effetto cumulativo che si genera quando diversi aerogeneratori sono realizzati a breve distanza venendo a creare un effetto barriera.*** *(vedi quelli di naso di gatto, di stella, di cairo montenotte e poi di Monte baraccone)*

Si osserva che l'area rientra in una zona di rotta migratoria. Difatti le località Prà Sottano e le sottostanti Chiappe e Teggio Gianmazzo ricadenti nei comuni di Altare Cairo Montenotte e Savona, **sono oggetto di rotta passaggio di avifauna migratoria (presenza di diverse zone per appostamenti alla caccia migratoria)** . La zona è adiacente all'oasi di protezione del Cadibona ricadenti nel valico montano del Colle di Cadibona. La linea migratoria indicata come area non idonea sul vs sito cartografico, rappresenta solamente la parte bassa che attraversa il valico del Cadibona, **mentre invece non vengono indicate le rotte migratorie che si sviluppano nella parte inferiore nelle località Chiappe e Teggio Gianmazzo e superiore in direzione delle località citate di Prà Sottano , Bric della Sella.**

Presenza di tali rotte viene confermata nel vigente piano faunistico:
" ***indicazioni di vocazionalità faunistica: cinghiale, capriolo, uccelli migratori….l'area è posta a valle dell'omonimo valico e riveste un forte interesse conservativo per la tutela della rotta di migrazione segnalata dall'I.N.F.S***.".
"i valichi montani in armonia con le risultanze di detto studio, sono localizzati solo sullo spartiacque tirrenico- padano (art. 47 L.R. 29/1994) e in ambito provinciale risultano:

- IL COLLE DI CADIBONA SULLA ROTTA MIGRATORIA VALLI BORMIDA-LETIMBRO-QUILIANO

Sempre negli studi propedeutici del Piano si legge:

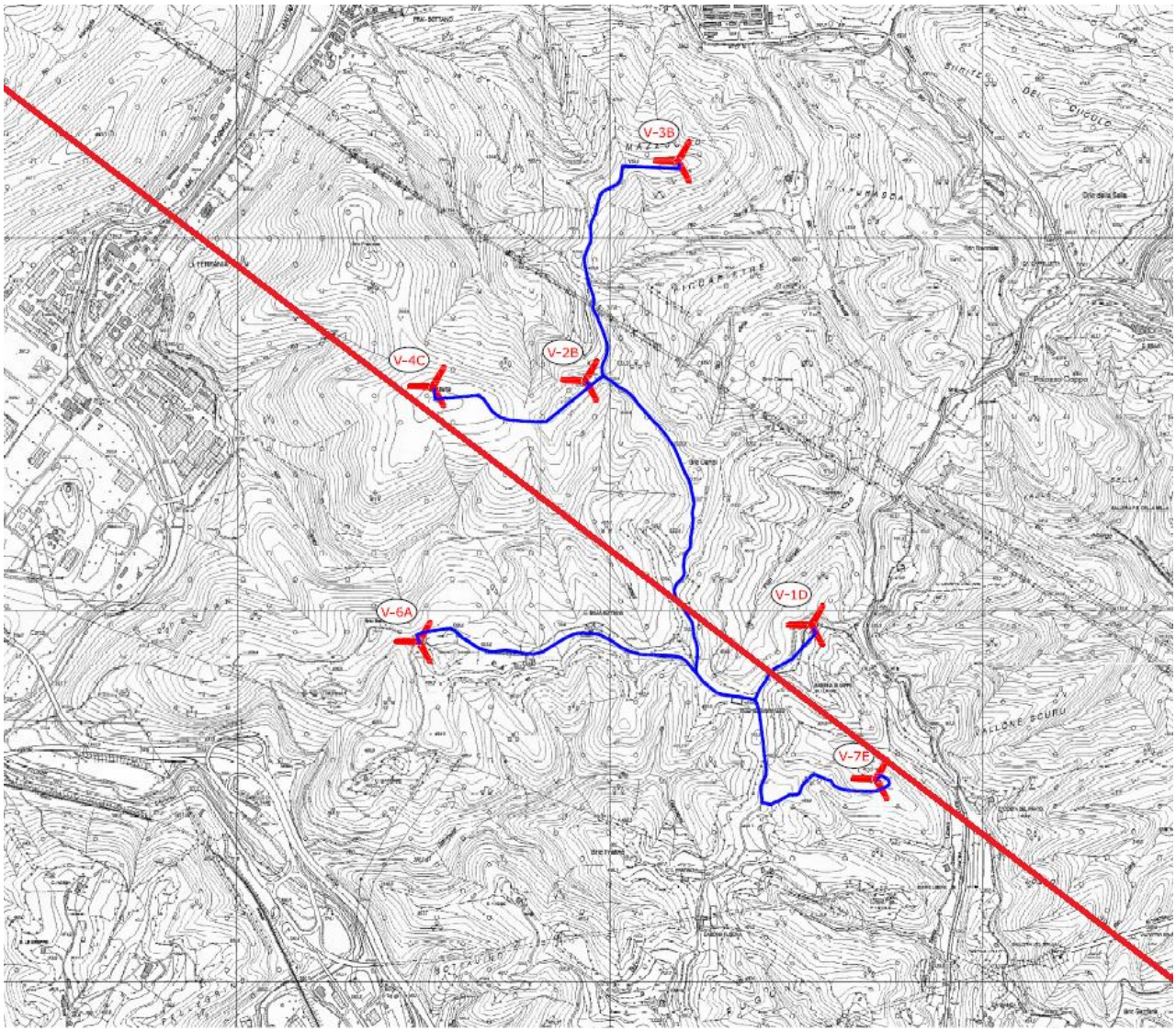
> "*per quanto concerne il valico del Colle di cadibona il centro di tale area protetta quale valico montano , attualmente ricadente sulla perpendicolare della funivia a carrelli rispetto al crinale di spartiacque , può essere opportunamente spostato più a occidente* ***in località Sella di Altare****"….*"***tale scelta è così motivabile***:
> *b) la localizzazione tiene conto della distribuzione de flussi migratori. Infatti oltre alla presenza dell'area , che ricadrebbe nella nuova perimetrazione, di vecchie strutture fisse per la caccia e l'aucupio degli uccelli migratori*…"

Quindi l'area ricade nei disposti di cui all'art. 2 della legge 157/92 e art. 47 della L.R. 29/1994, come tralaltro confermato dagli stessi proponenti del progetto (vedi relazione e tavola 02.T13-aree non idonee all'eolico).

Mentre il piano faunistico vigente recita:
Valichi montani (articolo 47, comma 1 legge regionale 29/1994)
L'individuazione dei valichi montani, sottratti all'esercizio venatorio relativamente ai 1000 m circostanti, è strettamente connessa con le rotte migratorie dell'avifauna segnalate dall'I.N.F.S. (ora ISPRA) e più dettagliatamente delineate dalla Regione Liguria sulla base di uno studio ad hoc eseguito dall'allora Istituto di Zoologia dell'Università di Genova approvato dalla stessa con deliberazione n. 458 del 11 febbraio 1994.
I valichi montani in ambito provinciale sono:
−il Colle di Cadibona, sulla rotta migratoria Valli Bormida – Letimbro/Quiliano
Per quanto concerne il valico del Colle di Cadibona, il centro di tale area viene confermato in ***località Sella di Altare,*** *punto convenzionalmente indicato come confine dei sistemi montuosi alpino e appenninico. Trattasi anche di uno dei punti a minor quota sulla lunga costiera di spartiacque tirrenico-padano relativamente alla zona del Colle di Cadibona che, quanto ai flussi di Uccelli migratori, può considerarsi "multifocale".*
Si osserva inoltre che il danno sulle specie ornitiche non può essere determinato solo sulla base del periodo di migrazione. Colpite sono anche le specie nidificanti e quelle che usano il territorio a scopo trofico. In questo contesto, particolare attenzione va posta alle numerose specie di interesse comunitario ed a tutte le specie di Chirotteri sono di notevole interesse conservazionistico in quanto tutte incluse negli allegati II e/o IV della direttiva 43/92/CE.
Ciò implica un 'elevata probabilità che si verifichi un'interazione ambientale negativa. Gli elementi conoscitivi forniti non sono esaustivi e rassicuranti sulla possibilità di ridurre gli impatti dell 'impianto sulle componenti indagate.

Alla luce di quanto la zona rientra a pieno titolo nelle rotte migratorie e quindi in area non idonea ad ospitare impianti eolici.

Inoltre nel progetto sono carenti e/o privi di studi specifici le indagini sull'avifauna e chirotterofauna e comunque in parte contrastanti tra quanto rilevato e le conclusioni fornite.



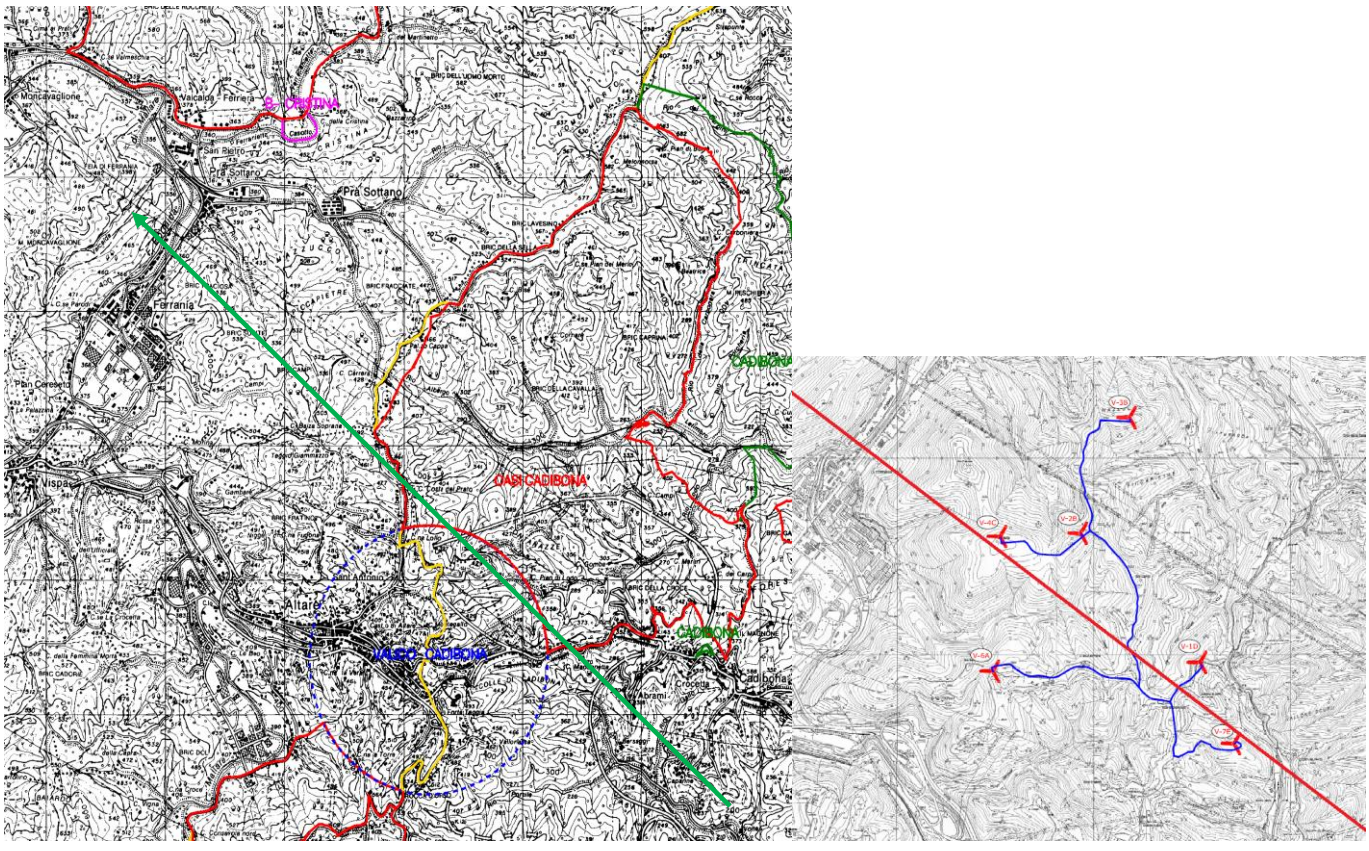
Cartografia tecnica regionale con indicati i punti delle 6 pale e l'interferenza con la rotta migratoria (linea rossa).

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/TAVOLO_8_MIGRAZIONI_completo.pdf TUTELA DELLE SPECIE MIGRATRICI E DEI PROCESSI MIGRATORI

"4.2.2. Impianti eolici L'impatto degli impianti eolici sull'avifauna è noto ed ampiamente documentato nella letteratura tecnica e scientifica (Moller et al. 2006). Il recente sviluppo che questa fonte alternativa di energia ha avuto in Europa, e più recentemente in Italia, anche in conseguenza di una maggiore presa di coscienza da parte dei governi sugli effetti del

"cambiamento climatico", ha stimolato la realizzazione di una serie di studi tesi a monitorare l'eventuale effetto di queste strutture. Sia negli USA che in Nord Europa, dove lo sviluppo dell'eolico è risultato maggiore, l'argomento è oggetto di studio da diversi anni, tanto che si è arrivati a elaborare specifiche tecniche di mitigazione dell'impatto. Una rassegna piuttosto esauriente della problematica si trova in Campedelli e Tellini Florenzano (2002) e Ruggieri (2004), mentre Langston et al. (2006) contiene i risultati di una conferenza internazionale e le conseguenti raccomandazioni. Gli effetti negativi segnalati nei confronti dell'avifauna appartengono essenzialmente a due tipologie: - collisione degli animali con il rotore (effetto diretto); - disturbo a causa del rumore prodotto dall'impianto con conseguente perdita di habitat riproduttivo e/o trofico e/o di sosta durante le migrazioni unitamente a quello provocato dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. A tal riguardo anche un documento redatto dal Consiglio d'Europa (2003) riporta che i principali impatti generati dagli impianti eolici sugli uccelli, le loro risorse trofiche ed i loro habitat sono dovuti a: a) loss of, or damage to, habitat (including permanent or temporary feeding, resting, and breeding habitats); b) disturbance leading to displacement or exclusion, including barriers to movement; c) collision mortality of birds in flight. L'impatto diretto contro le turbine da parte di rapaci, grandi veleggiatori e Passeriformi, è stato documentato ampiamente negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei, tra cui Spagna, Olanda e Danimarca (Orloff e Flannery 1992, 1996, Anderson et al. 1996,1999, Johnson et al., 2000a, 2000b, Thelander e Rugge 2001).

ILLUSTRAZIONE CARTOGRAFICA RELATIVA ALL'AREA INTERESSATA DAL PROGETTO

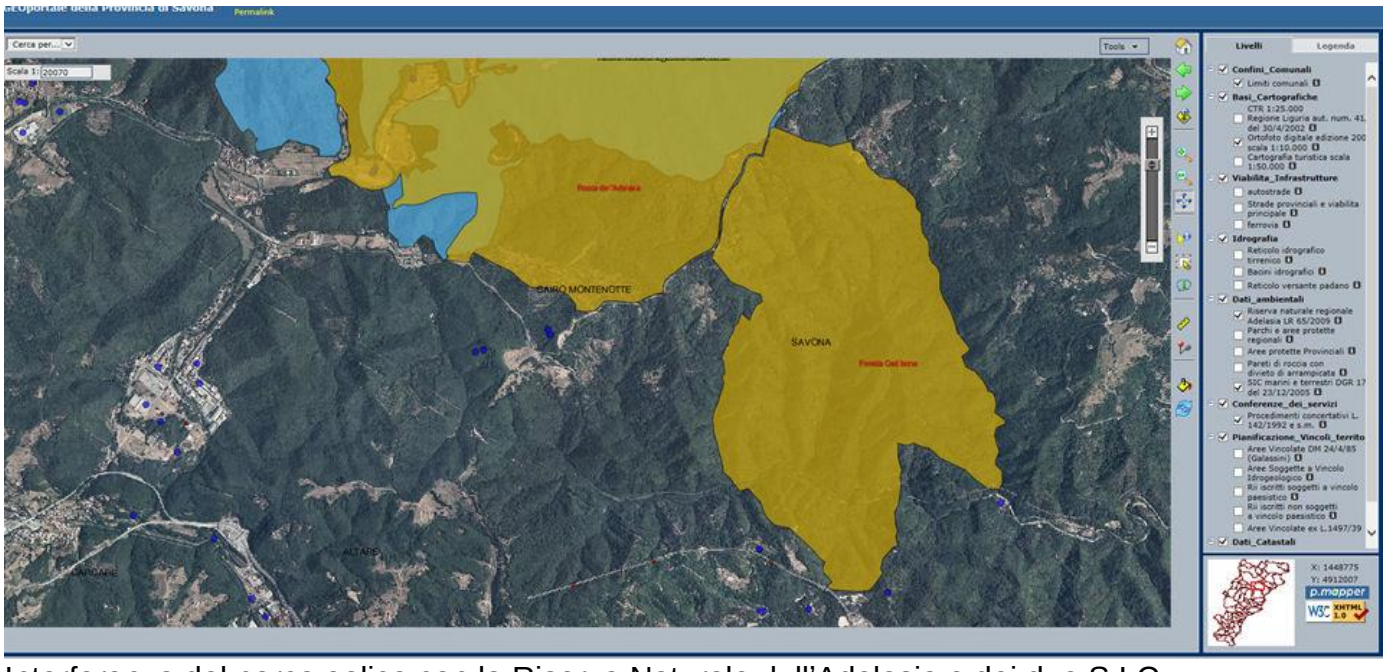


Fonte estratti catografici.

Si rammenta che la proposta progettuale contrasta con la delibera di consiglio regionale n. 3 del 03/02/2009, tuttora vigente dove recita : ***"…mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale……La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti..";***

Alla luce di quanto esposto, si può affermare che la realizzazione del parco eolico comporterebbe una incidenza negativa anche nelle aree limitrofe sensibili ed in particolare con le limitrofe aree protette facenti parte della Rete Natura 2000.

Si rammenta che allo stato attuale
- ad oggi risulta in itinere il nuovo Schema di PEAR Piano energetico ambientale regionale 2030 (VAS n. 174) e, come si legge nella DGR n. 1351-2022 approvativa del relativo Rapporto ambientale, l'attuale PEAR, approvato nel 2017 per il periodo 2014- 2020, vige in virtù della novella introdotta con la l.r. n. 9/2020, per cui esso conserva la sua efficacia fino alla data di entrata in vigore dei suoi aggiornamenti;
- in tale contesto di attività pianificatoria, la carta per le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici e la documentazione ad essa associata riportano che all'interno delle aree ivi individuate inidonee non è ammissibile la realizzazione di impianti eolici di tipo industriale;
- le aree vincolate in tal senso risultano derivare dalla selezione di elementi vincolistici, territoriali e conoscitivi di cui ai criteri definiti dalla DGR n. 966/2002.



Interferenza del parco eolico con la Riserva Naturale dell'Adelasia e dei due S.I.C.
Fonte: Geoportale Provincia di Savona.

MAPPATURA DELLE AREE NON IDONEE ALLA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI EOLICI DI TIPO INDUSTRIALE

La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla

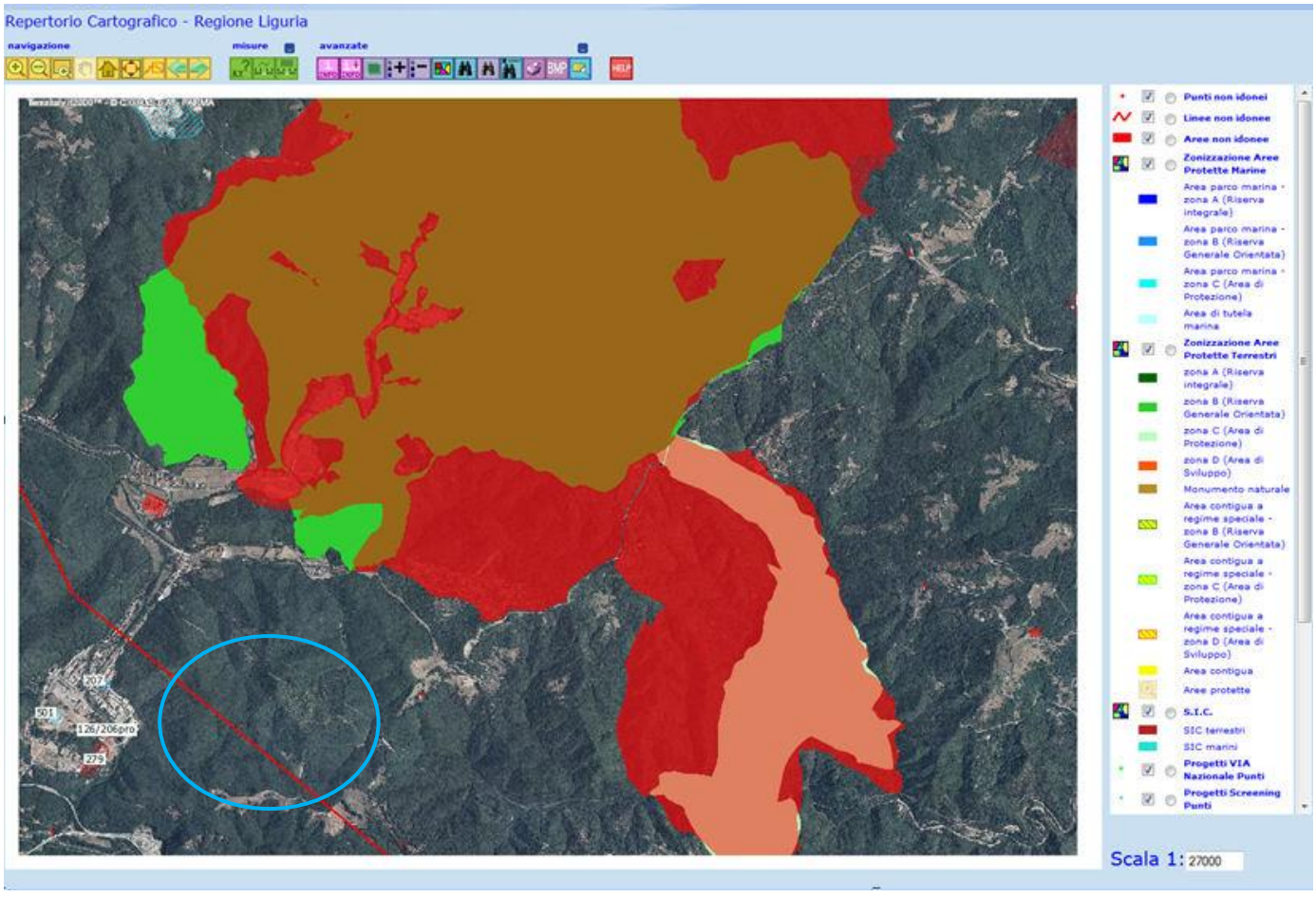
ex deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:

1. ***Esclusione delle zone importanti per l'avifauna dalla carta bionaturalistica 2007 (B28 avif. areale);***

2. ***Esclusione delle aree comprese nel sistema delle connessioni ecologiche della Rete Natura 2000 in presenza di specie potenzialmente sensibili all'installazione di impianti eolici;***

3. Verifica dell'accessibilità stradale dei crinali inclusi nei siti potenzialmente idonei alla realizzazione di impianti eolici (strade extraurbane secondarie, non classificate e tracciati di crinale);

***La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti. Ovviamente una distanza così ravvicinata con un impianto di tale dimensione rientra nella variabilità di ampiezza che tale corridoio migratorio ha per sua natura* (è opportuno prevedere al fine della protezione della rotta migratoria, una fascia di rispetto di ampiezza di ALMENO 2 km).**
A tal riguardo si osserva che tali criticità rientrano a pieno titolo nell'area interessata dal progetto.



Fonte: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it
Impatti con le aree inidonee ed Rete Natura 2000 Area progettuale per l'eolico proposta

Si rimarca che
La motivazione principale della designazione di area non idonea quale rotta migratoria è data dalla presenza di un importante corridoio di migrazione
Il contesto faunistico e territoriale comporta una relazione diretta tra il proposto parco eolico e gli specifici obiettivi di conservazione del Sito per quanto riguarda il verificarsi di possibili effetti negativi a carico delle specie di interesse comunitario tutelate, in particolare uccelli e chirotteri.

Osservazioni Gli impatti cumulativi
Si osserva come l'insieme di impianti concentrati contribuisce alla frammentazione del paesaggio e all'indebolimento dell'infrastruttura verde, in contrasto con gli indirizzi europei in materia di uso sostenibile del suolo e con la strategia dell'UE per la biodiversità.

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale , il DM 10 settembre 2010 lettera e) dell'Allegato 3, recita: *"nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area".*
Qui riscontriamo un proliferare di progetti singoli che stanno contribuendo a formare nell'areale, il cosiddetto **effetto selva, cioè l'addensamento di numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte.**





Impatti cumulativi ed effetto barriera in areale vasto ricadente nei Comuni di stella, Pontinvrea, Cairo montenotte, ripresi dal massiccio del Monte Beigua.









Gli effetti barriera prodotti dai diversi parchi eolici autorizzati negli ultimi anni e ricadenti nei Comuni di Stella, Pontinvrea, Cairo montenotte.

Si osserva come <u>L'Area di Impatto Potenziale del progetto non è stata calcolata in modo accurato in funzione alle emergenze paesaggistiche e le mappe di intervisibilità risultano poco chiare.</u>

- **<u>EFFETTO BARRIERA ED IMPATTI CUMULATIVI</u>**

Lo stesso **<u>"effetto barriera o selva"</u>**, pur essendo da evitare secondo le normative vigenti, si spera venga tenuto in considerazione dall'Ufficio VIA !.

<u>La documentazione progettuale prodotta è sufficiente per individuare le criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla collocazione dove operano già impianti esistenti, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori.</u>

IMPATTI CUMULATIVI ED EFFETTI BARRIERA

Cumulo con altri Impianti

L'individuazione del sito per la realizzazione del nuovo progetto di parco eolico a sei aerogeneratori in località Bric Surite si trova con impianti limitrofi esistenti così identificati:

• Il Parco eolico Monte Baraccone costituito da 5 aerogeneratori, già realizzato circa 3 km a sud dell'impianto in progetto;
• Il Parco Eolico Surite del Cuculo costituito da 2 aerogeneratori, già realizzato circa 1 km ad est dell'impianto in progetto;
• Il Parco eolico Monte San Giorgio costituito da 4 aerogeneratori, realizzato a circa 6,0 km a nord est dall'impianto in progetto,
• Il Parco Eolico Naso di Gatto – Monte Negino costituito da 2 aerogeneratori, in corso di realizzazione a est dell'impianto in progetto;
• Il Parco eolico Cascinassa costituito da 5 aerogeneratori, realizzato a circa 5,5 km a nord est dall'impianto in progetto;
• Il Parco eolico Cima della Biscia costituito da 6 aerogeneratori, realizzato a circa 6,5 km a nord est dall'impianto in progetto;
• Il Parco eolico Monte Greppino costituito da 6 aerogeneratori, realizzato a circa 7,5 km a nord est dall'impianto in progetto;
• I Parchi eolici di Pontinvrea loc. Ghingherina costituito da 4 aerogeneratori e quello di Stella (Rocca Moglie) costituito da 1 aerogeneratore realizzati a circa 10,5 km a nord est dall'impianto in progetto.
• Il Parco eolico Cima Montà (Savona) costituito da 1 aerogeneratore, autorizzato in V.I.A., da realizzare a circa 6,5 km a sud est dall'impianto in progetto;

EFFETTO BARRIERA ED IMPATTI CUMULATIVI

Lo stesso **"effetto barriera o selva"**, pur essendo da evitare secondo le normative vigenti ex DGR 966/2002 "Criteri per l'elaborazione della relazione di verifica/screening per gli impianti eolici", e conseguentemente alla successiva ex DGR 551/2008, si spera venga tenuto in considerazione dall'Ufficio VIA !.

Inoltre i progetti tra quello realizzato e questo proposto nell'insieme contrasterebbero anche :

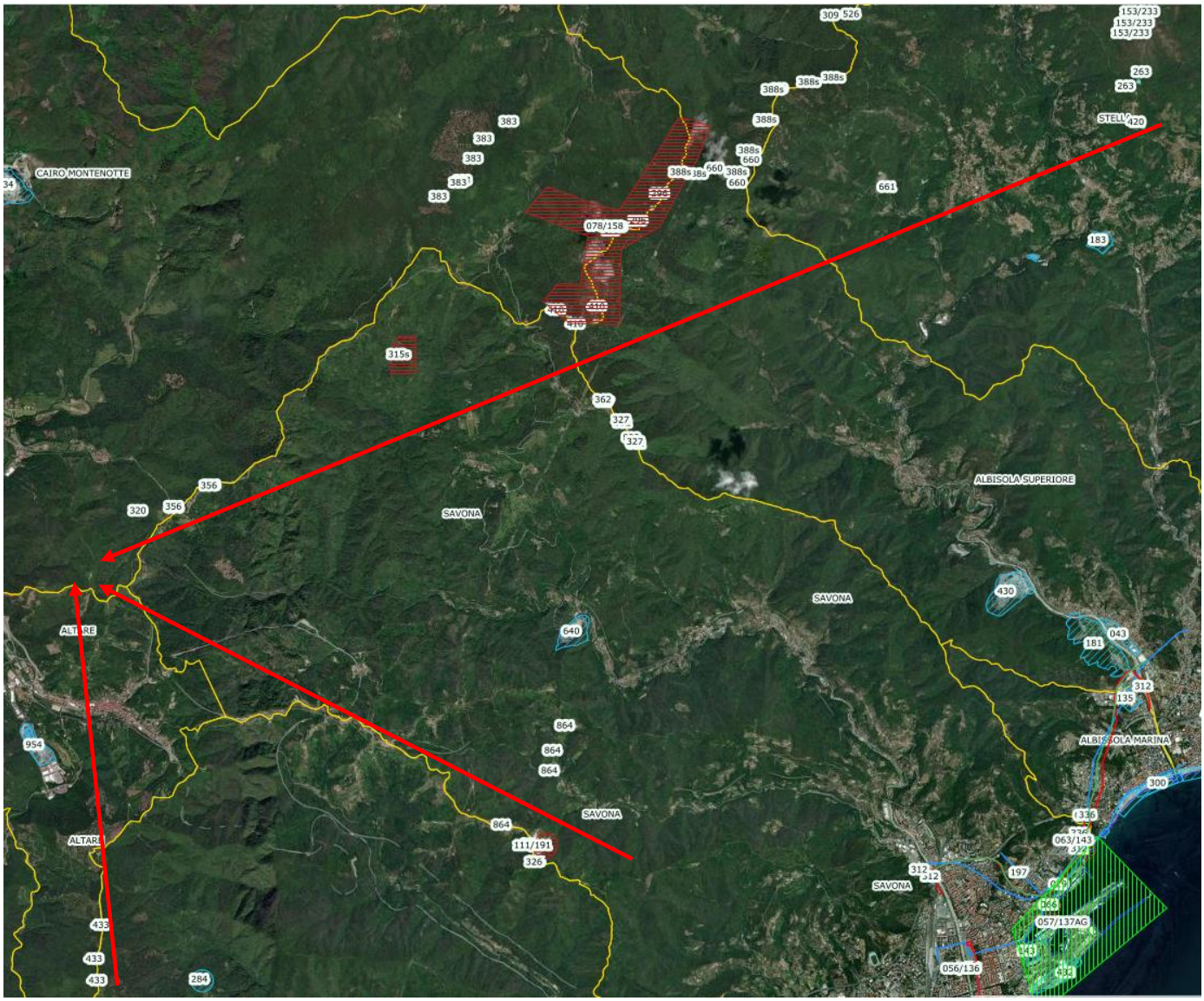
…….e comunque collocazione tale da non creare effetto "barriera" e/o effetto "selva'..';

Osservazioni:

La documentazione progettuale prodotta è sufficiente per individuare le criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla collocazione relativa di sei torri in prossimità di crinali dove operano già impianti esistenti, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori.

Complessivamente considerati, i predetti parchi eolici, con questo presentato, raggiungerebbero se tutti autorizzati complessivamente una potenza superiore ai 100 MW !!!!

Pertanto, le modalità, non possono esimere l'Amministrazione dal **valutare, in ogni caso, gli aspetti richiesti, rilevanti dal punto di vista degli impatti non mitigabili, nel contesto di una valutazione di impatto ambientale complessivo del progetto *de quo*, nel contesto di proliferazione eolica, "selvaggia"** appena descritta.



http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/CartoWebNet/CwMappa.aspx

L'IMPATTO DEGLI IMPIANTI IN AREA VASTA !!! CON EFFETTI BARRIERA E CUMULATIVI SUGLI ELEMENTI DELLA RETE NATURA 2000 NONCHE' PAESAGGISTICI !!

L'effetto barriera e cumulativo su area vasta , tra progetti realizzati, approvati ed il proposto risulterebbe abbastanza evidente !

Infatti, la giurisprudenza amministrativa, sulla base di un indirizzo consolidato, ha affermato che "*la necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che,* ***a fronte ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba "tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente".***

*Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui "**per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione": Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163**"* (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 marzo 2010, n. 412).
Sicché, è chiaro che alla luce di tale valutazione complessiva l'impatto del progetto sull'ambito paesistico e ambientale risulta del tutto abnorme e intollerabile per l'area, già gravata irrimediabilmente da una vera e propria selva eolica. Su questa linea il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza 03 novembre 2015, n. 5001, ha affermato che "*nel valutare la compatibilità paesaggistica di un impianto per la produzione di energia eolica, la Soprintendenza non può limitarsi ad una valutazione, per così dire, "tipica" ("**la realizzazione di due parchi eolici nella stessa area d'intervento determinerebbe, in ogni caso, un effetto selva non compatibile con il contesto paesaggistico tutelato**"); una tale valutazione prescinde dalla congrua analisi del caso concreto e rappresenta una irragionevole limitazione alla installazione dell'impianto*".

La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio, da realizzarsi all'interno di zone sottoposte ai vincoli paesaggistico-ambientali, si configurerebbero in contrasto con le discipline normative di salvaguardia e tutela.

In merito vedasi cosa rilevò la Regione Liguria in diversi procedimento VIA; in ultimo quello del 2022

S870. Art.19 D. Lgs. n. 152/2006. Progetto di Impianto Eolico di 7 aerogeneratori denominato 'BRIC del VENTO'. Comuni: Mallare - Orco Feglino - Calice Ligure (SV): dove si legge:

*L'intervento determina un **significativo impatto sul quadro vincolistico che tutela l'area nei suoi valori paesaggistici e peculiarità naturali.***
*Le nuove **turbine sovrastano le chiome del bosco e costituiscono un elemento dirompente** e di forte impatto paesaggistico per le visuali panoramiche e nelle dirette prossimità.*
*Le previste **modifiche alla copertura boscata e alla morfologia del suolo paventano l'irreversibilità** e il carattere stabile delle stesse.*
*Anche a seguito della consultazione della documentazione integrativa relativa allo studio dendrometrico, messa a disposizione in concomitanza della deroga ex comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06, si conferma l'alto grado di vulnerabilità paesaggistica osservando che la documentazione era stata richiesta allo scopo dell'eventuale trattazione dello stato fitosanitario, **di obiettivi selvicolturali in esercizio o per nuovo postime, nonché della componente strutturale del territorio tutelata dall'art. 142, lett.g), del D.Lgs. n. 42/2004.***

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione prodotta, dei contributi istruttori espressi dai competenti enti ed uffici, nonché considerate le osservazioni più cogenti formulate nel corso della pubblicazione, pur confrontate con il riscontro alle stesse trasmesso dal Proponente, si osserva che il progetto di parco eolico proposto comporta varie e complesse criticità in relazione a diversi aspetti.

..In riferimento agli aspetti connessi al potenziale impatto sulle componenti ambientali, ***nonostante l'area interessata dal progetto non sia compresa all'interno della rete Natura 2000,*** *la stessa si configura con una certa importanza naturalistica (presenza di un'Area Protetta Provinciale e di un corridoio per specie di ambienti boschivi della Rete Ecologica Regionale, dove sono segnalate le specie….: la documentazione presentata non fornisce in modo esaustivo gli approfondimenti sulla valutazione degli impatti su flora, fauna ed ecosistemi; in particolare riguardo alle specie di riferimento del corridoio ecologico e di quelle osservate durante i monitoraggi;* ***inoltre la mancata evidenza di criticità desunta dai monitoraggi eseguiti in seno ad altri impianti presenti sul territorio circostante,*** *non implica che la realizzazione del nuovo parco possa a priori essere considerata ininfluente, con il rischio oggettivo di creare sia un effetto barriera sia un effetto selva; per la valutazione dell'impatto cumulato con i parchi eolici già presenti nel sito, è necessario che eventuali ulteriori monitoraggi svolti fino ad ora, vengano integrati con specifiche valutazioni riguardanti le traiettorie dell'ornitofauna in migrazione, sia in fase primaverile sia autunnale, al fine di identificare le tratte attualmente utilizzate e per poter individuare gli scenari futuri che si andrebbero a creare con la realizzazione del parco eolico, come pure devono essere valutati gli impatti conseguenti all'alterazione, frammentazione o sottrazione di habitat, con riferimento sia alla fase di cantiere sia a quella di esercizio della futura installazione, nonché informazioni sui diritti di accesso in fase post-opera ai tratti adeguati dei sentieri intraparco, che andrebbero interdetti all'accesso pubblico con veicoli a motore (escluse e-bike), al fine di evitare un aumento di frequentazione e disturbo nell'area di progetto rispetto allo stato attuale.*

questo nel 2007

ELETTROSTUDIO Calice, anno 2007

Nel 2007 la Ditta ELETTRSTUDIO spa, con sede in Mestre (VE), chiede di ampliare un preesistente parco eolico, acquisito dal Comune di Calice Ligure, che l'aveva impiantato nel 2001 (un solo aerogeneratore) e poi ampliato a tre generatori nel 2002.
La VIA regionale boccia la pratica.
Le criticità qui rilevate, riguardano, il fatto che "…*Gli impianti eolici risultano in linea generale estremamente incidenti dal punto di vista paesistico in quanto, salvo rare eccezioni, sono collocati in zone molto esposte per catturare la massima energia eolica disponibile e, sempre per ottenere il massimo rendimento, sono di ragguardevoli dimensioni. Tali interventi, siano essi isolati o nell'ambito di una fattoria eolica, modificano sempre alla scala di paesaggio lo stato dei luoghi e la sua percezione anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Nel caso in esame, constatata la sufficienza della documentazione prodotta, si rileva l'estrema criticità dell'intervento,* ***in primo luogo perché raddoppia l'attuale parco eolico*** *anche per quanto attiene la sua percezione,* ***in secondo luogo perché introduce una serie di trasformazioni al suolo, con la viabilità e le piazzole, che, aggiunte alle preesistenti,*** *peraltro poco curate nella realizzazione e quasi enfatizzate per quanto attiene la loro estraneità al sito, inducono a ritenere fuori scala il complesso degli*

interventi. È evidente che questi ultimi non sono aspetti secondari, in quanto proprio tali opere rischiano di determinare ricadute paesaggistiche ben più gravi delle stesse torri eoliche, incidenti e non mitigabili per loro natura, stravolgendo la percezione ravvicinata del sito con opere difficilmente recuperabili in un secondo tempo. ***La preesistenza è mal inserita nel contesto d'ambito, e le nuove opere risultano possibili solo con la realizzazione di ulteriori nuove opere stradali ed interventi di sistemazione del suolo che si ritengono a priori troppo incidenti e poco mitigabili****…."*

e poi la stessa Regione nel 2011

- ENEL GREENPOWER, Monte Porale, progetto interregionale, anno 2011

Si tratta di un progetto di parco eolico di ben 11 pale, situato sul confine tra Ronco Scrivia (GE) e Voltaggio (AL). Il proponente era l'ENEL GREENPOWER che istruisce la pratica nel 2008 e che se la vede cassare definitivamente nel 2011.
Và rimarcato che, in tale occasione, si era costituito un comitato di cittadini contrari alla realizzazione del parco, e che aveva il pieno appoggio dell'amministrazione comunale di Ronco Scrivia.
Nel 2011, le conclusioni della procedura di VIA, portano gli uffici regionali liguri a non autorizzare l'opera con le seguenti motivazioni: "…*Il tema della riprogettazione, che percorre a vario titolo e facendo riferimento a varie fonti l'istruttoria condotta, non è nuovo; già in occasione della trattazione della prima proposta progettuale, con nota PG/2008/76658 del 6.06.2008, il settore VIA regionale aveva segnalato la necessità di risolvere le criticità connesse all'impianto attraverso la sua revisione totale. L'indicazione era stata ribadita nel corso di incontri successivi.* ***La revisione con riduzione da 11 a 10 del numero di pale e il riposizionamento di qualche metro di alcuni degli aerogeneratori non è tale da essere risolutiva delle problematiche a suo tempo evidenziate, che si ritrovano invariate a carico della presente proposta progettuale****. **Gli indirizzi regionali in materia di fonti rinnovabili, e il loro aggiornamento di prossima approvazione in adeguamento alle Linee guida nazionali di cui al DM settembre 2010, rimarcano peraltro la necessità di ottimizzare la collocazione degli impianti e ridurre al minimo l'impatto delle opere accessorie****. Occorre inoltre evidenziare come sia opportuno un potenziale energetico cautelativamente più alto di quello ipotizzato, data l'economia di scala degli impianti collocabili nella realtà appenninica, di potenza complessiva limitata, molto impegnativi in termini di adeguamenti infrastrutturali, opere accessorie, mitigazioni e compensazioni; ciò a garanzia della corretta gestione, mitigazione e compensazione, nonché ripristino a fine vita."*
Si sottolinea come il raggruppamento delle torri eoliche non può evitare che le stesse , in numero significativo, si dispongano come barriera continuativa su diversi crinali.

Tali criticità di IMPATTI CUMULATIVI NELL'AREA VASTA vengono evidenziate nella relazione di scoping relativa alla procedura del PARCO EOLICO NAPOLEONE DI N. 10 AEROGENERATORI DA 23,5 MW LOC. CASCINASSA IN COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV). Fase preliminare Scoping ai sensi dell'art. 9 comma 1 della l.r. 38/98 e smi, dove nella relazione istruttoria **n° V317 del 21 ottobre 2013,** si legge: "…….

- *Le nuove 10 turbine si collocano a circa 2000 m a Ovest del parco eolico "Valbormida" in comune di Albisola Superiore , a circa 2000 m a Nord del parco eolico "Naso di Gatto"in Comune di Savona, e a circa 2500 m a Sud Ovest del parco eolico "La Rocca" in Comune*
-

di Pontinvrea, nonché a circa 4800 metri dal nuovo progetto "Surite del Cuculo" in Comune di Cairo Montenotte presentato recentemente per la VIA dalla Soimar Energy Srl.

- *QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE*

Gli interventi che incidono sul comparto suolo possono essere così riassunti: i) realizzazione della viabilità d'accesso, ii) realizzazione di 10 piazzole aerogeneratore, iii) fondazione 10 aerogeneratori iv) cavidotto di impianto;

- ***PAESAGGIO***

Potenziale impatto sull'assetto vegetazionale difficilmente mitigabile.

Nel caso in questione sono previsti N 10 aerogeneratori con altezza al mozzo di mt.100, diametro delle pale mt.100 e potenza totale di 23,5MW la distanza tra le torri è indicata come maggiore di mt.300. Risultano allineati sulla linea del crinale (con effetto "barriera" , ma non "selva") per una dichiarata esposizione ottimale al vento.

- ***Luoghi storici***

Potenziale impatto integrità storica del sito difficilmente mitigabile

Le torri eoliche sono poste in adiacenza a dei siti e dei cippi commemorativi delle battaglie napoleoniche. Montenotte Superiore è storicamente importante per la battaglia di Montenotte tra i Francesi, guidati da Napoleone Bonaparte, e gli Austro - Piemontesi avvenuta il 12 aprile 1796. Tale battaglia è ricordata da un cippo sormontato da un'aquila con dedica a firma di Giuseppe Cesare Abba, nei pressi del Bric del Tesoro dove si trova uno scavo a pianta quadrata detta "trincee napoleoniche" di possibile interesse archeologico. La storia si riassume nei movimenti austriaci dell'11 aprile: riunite le sue forze a Montenotte (cinque battaglioni per circa 3700 uomini più tre compagnie del Corpo franco Giulay per circa 300 uomini) alle ore 12.00, il d'Argenteau si diresse verso Savona incontrando la scarna resistenza dei picchetti francesi in ripiegamento. I francesi della 1ª mezza brigata leggera appoggiati dai 900 uomini della 21ª di linea avevano riadattato due vecchie ridotte spagnole che dominavano la posizione. Respinsero strenuamente tre assalti austriaci, l'ultimo dei quali portato da 200 volontari del battaglione reggimento IR n. 19 Barone Allvinczy che si fecero letteralmente massacrare dal piombo francese. A notte fatta giunse da Pareto il battaglione Terzy con i suoi 800 uomini stanchissimi che subito furono inviati a presidiare la grande ridotta del Castellazzo/Bric Tesoro…..;

- ***FLORA E FAUNA***

Potenziale impatto negativo su habitat mitigabile.

Occorre segnalare che dalla verifica degli impianti già autorizzati negli immediati dintorni del sito di cui trattasi si rileva una elevata concentrazione di parchi eolici (le misure sono state effettuate dagli uffici sulla base della documentazione cartografica agli atti): meno di 3 km dal parco eolico Valbormida-Moglie; circa 1,5 km dal parco eolico Valbormida-Biscia; circa 2 km dal parco eolico Naso di Gatto; circa 4,5 km dal proposto parco eolico Surite del Cuculo (attualmente in corso di V.I.A.).

*Questa particolare situazione, unica in Liguria, obbliga a porre in maniera stringente la questione dell'effetto cumulo, così come previsto dall'Allegato VII (Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22) del D.Lgs n. 152/2006. A tale scopo si rileva che la relazione naturalistica allegata al progetto di cui trattasi non ha affrontato in maniera adeguata il tema dei probabili impatti rilevanti sull'ambiente (**diretti ed eventualmente indiretti, secondari,***

cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto.

La comunità scientifica nazionale e internazionale ha affrontato la problematica dell'effetto cumulo dei parchi eolici con numerose pubblicazioni che fissano alcuni criteri cardine in merito, puntando l'attenzione su numerose specie di avifauna e chirotterofauna che sono potenzialmente colpite, in termini di mortalità diretta, ed influenzate nelle attività trofiche e riproduttive dalle pale eoliche. Trattandosi di una materia complessa e soggetta a variabilità locale in ordine alla presenza di habitat e di popolazioni animali stanziali e migratorie spesso diverse o non

coincidenti con quelli oggetto di precedenti studi, occorre procedere nel rispetto dei principi di precauzione e prevenzione così come raccomandato dalla vigente normativa in campo di tutela della biodiversità;

*6)**Conclusioni***

La visibilità aggiuntiva del nuovo impianto viene ritenuta impattante a livello della macroarea savonese, già caratterizzata dalla presenza di impianti eolici vicini.

Alla luce dell'istruttoria svolta, il parco eolico Napoleone in Comune di Cairo Montenotte (SV) può presentare impatti negativi sul comparto Floro-Faunistico, sull'assetto paesistico-vegetazionale e sulla fruizione storica dell'area in parte non mitigabili. Si ritiene che le pale Eoliche AG1 e AG2 presentino forti problematiche non mitigabili in quanto sono da realizzare in un'area più acclive, con presenza di emergenze storico-archeologiche dovute alla battaglia di Montenotte da verificare con la soprintendenza, e interventi di sbancamento sulla ridotta carrareccia esistente con forti interventi di allargamento e taglio di numerose alberature di pregio.

Per quanto riguarda le altre pale si riscontra:

1 forti dubbi paesistici sulla collocazione delle pale in area boscata;

2 fortissime perplessità sono da evidenziare per la prevista sottostazione elettrica estranea e difficilmente integrabile con il contesto…"..

Osservazioni:

L'effetto barriera e l'impatto cumulativo (come da cartografia sopra illustrata), risulterebbero abbastanza evidenti !

La documentazione progettuale prodotta è sufficiente per individuare le criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla collocazione relativa di due torri all'interno di impianti esistenti/in realizzazione, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori.

Si sottolinea come il raggruppamento delle torri eoliche non può evitare che le stesse , in numero significativo, si dispongano come barriera continuativa su diversi crinali.

Infatti coagiscono con esso anche l'occupazione dello skyline, tipico elemento che, se alterato, diventa detrattore influenzando gli spostamenti: la sagome, soprattutto quando emergenti rispetto agli elementi naturalmente a disposizione nel proprio habitat, possono essere percepiti come fonte di disturbo e di pericolo. Allo stesso modo odori nuovi, nuove correnti d'aria, elementi in movimento continuo, aumento della presenza antropica (per manutenzione dell'impianto) e/o alterazioni di varia natura costituiscono fattori a progressiva valenza negativa, che coagiscono nel disturbo dell'habitat di specie Rispetto al mantenimento dei corridoi ecologici, è curioso, ma a

volte ci si rapporta nei loro confronti come se le specie ragionassero con la razionalità e il senso dello spazio tipico dell'uomo.
Fermo restando che le specie si spostano sulla terreno e nello spazio in rapporto a innumerevoli fattori di condizionamento, propri dell'individuo e dell'habitat (ivi includendo anche le condizioni meteo-climatiche), è difficile immaginare che i corridoi ecologici tracciati sulla carta possano con la stessa facilità riprodursi ed essere "appresi" nella realtà, come se questi fossero individuabili con delle frecce indicatrici "di qui" e "per di là".

Nel progetto risulta carente una attenta analisi degli impatti cumulati, ma comunque quanto indicato nelle tavole illustrative dell'area vasta, basta ad evidenziare le criticità di impatto cumulativo rilevate.

L'esigenza di mitigazione paesistica è affrontata superficialmente.

Si osserva che quanto dichiarato nelle varie procedure di Screening/VIA, a fronte anche di questo ulteriore progetto conferma come si dimostri la forte significatività dell'effetto cumulo negativo con i parchi eolici, altre attività o interventi presenti o previsti nei territori limitrofi comprensivo di tutto l'areale.

Osservazioni:
GLI IMPATTI CUMULATIVI DEI PARCHI EOLICI ESISTENTI, IN PROGETTO ED APPROVATI

Per quanto riguarda l'effetto cumulativo con parchi eolici preesistenti si rileva che le linee guida regionali (allegato I alla ex dgr 1122/2012) sostituita da quelle nazionali, precisano che deve essere fornita **non solo una valutazione degli impatti indiretti sulle specie legate alla sottrazione di habitat, ma anche una valutazione degli impatti e delle incidenze sugli effetti cumulati con altri impianti eolici esistenti o in progetto e con altre opere che abbiano incidenza negativa su Uccelli e Chirotteri.** Anche la legislazione nazionale dispone (dlgs 28/2011, art. 3 punto 33) che, al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome stabiliscano i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare **in termini cumulativi** nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. Infine, il Dlgs. 152/2006 (parte II, all. I, punto f) richiede che lo studio di impatto ambientale contenga tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, **cumulativi**, sinergici a breve, medio e lungo termine.
Gli scriventi ed altre associazioni, oltre al paventato impatto cumulativo e le distanze minime troppo ravvicinate tra i progetti autorizzati nel territorio savonese di levante, stanno attentamente valutando anche i progetti e gli impianti riferiti alla Regione Piemonte, posti a pochi chilometri di distanza nell'area del ponente savonese.
Difatti vi è un concreto rischio di un sovraffollamento progettuale e la tangibile inadeguatezza delle procedure di VIA alle quali demandare *"la risoluzione di un problema multilivello come questo":* solo un'analisi territoriale per area vasta può essere in grado di determinare il quadro generale e non la valutazione di singoli progetti di estensione del medesimo parco eolico.

Esaminando la cartografia presente nel ns documento, si evince la presenza di numerose aree di interesse naturalistico in rete con connessioni ecologiche ampie e strutturate.

Queste osservazioni vogliono colmare la mancanza di una dettagliata analisi **delle connessioni ecologiche della zona e degli impatti sul paesaggio oggetto di specifiche forme di tutela.**

Osservazioni :
Impatti sulle componenti naturalistiche e sulle peculiarità elettive dell'area (mancata procedura di VINCA).
Nella relazione si evince che Poiché l'intervento è ubicato al di fuori del perimetro di parchi e aree naturali protette, di aree della Rete Natura 2000 e di aree IBA e ZPS, ai sensi della normativa nazionale e regionale non è soggetto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni);

Segnalando comunque la presenza di aree protette nelle vicinanze del sito in oggetto:
- Riserva Naturale dell'Adelasia - Area Protetta Regionale
- Area protetta Provinciale di Cadibona
- Area Protetta Provinciale Collina di Dego
- ZSC Rocca dell'Adelasia - Sito Natura 2000

Queste affermazioni sono da ritenersi errate, fuorvianti e non in linea con lo spirito della Direttiva Habitat per diversi aspetti, di seguito riportati:
la normativa europea e nazionale prevede chiaramente che "*ogni piano e progetto che possa avere effetti su uno o più siti Natura 2000 deve essere soggetto a una valutazione di incidenza*"; diverse sentenze della Corte di Giustizia europea e le Linee Guida sulla Valutazione di Incidenza emanate dal Ministero dell'Ambiente, chiariscono che la procedura di valutazione di incidenza deve essere obbligatoriamente attivata anche quando un "progetto o piano", pur trovandosi all'esterno di siti Natura 2000, può interferire con la presenza di Habitat e/o specie tutelati che si trovano nei siti Natura 2000 limitrofi al progetto o qualora il progetto interferisca con specie o habitat tutelati dalle Direttive Comunitarie.
- le interferenze del parco eolico non sono "*esclusivamente indirette*" né "*legate fondamentalmente a aspetti percettivi*", ma possono essere dirette e concrete, e rivolte a specie di Uccelli e di Chirotteri tutelati dalle Direttive Comunitarie e presenti nell'area di progetto;
- lo studio naturalistico proposto è superficiale e carente in molti punti;
- comunque, lo studio naturalistico proposto non può sostituire in nessun modo un vero e proprio studio di incidenza ambientale richiesto dalle normative, in quanto non si articola come previsto dalle linee guida regionali e nazionali.

Le direttive in materia ambientale dell'UE e la costruzione di parchi eolici
Per quanto riguarda i nuovi impianti eolici, vi sono due aspetti delle direttive dell'UE da tenere in particolare considerazione a seconda della sede dell'impianto:
- o *in corrispondenza dei siti Natura 2000 e delle zone limitrofe:* ogni nuovo parco eolico che possa avere effetti su uno o più siti Natura 2000 deve essere soggetto a una valutazione di incidenza graduale e, se del caso, prevedere l'applicazione delle necessarie garanzie procedurali di protezione delle tipologie di specie e habitat di interesse comunitario (illustrate in dettaglio nel capitolo 5);

- o *ovunque nel territorio dell'UE*: le due direttive prevedono altresì che gli Stati membri proteggano le specie di interesse comunitario *nella loro area di ripartizione naturale in tutta l'UE* (cfr. articolo 5 della direttiva Uccelli e articolo 12 della direttiva Habitat di cui sopra). Pertanto, ogni nuovo parco eolico deve altresì prendere in considerazione i possibili impatti sulle specie di interesse comunitario (contemplate dalle due direttive) anche *all'esterno* dei siti Natura 2000.

Il documento della Commissione Europea del 2019: "Gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (2019/C 33/01)" conferma:
"La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
È bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

In altri termini, se la valutazione di incidenza non consente di accertare che il piano o il progetto non pregiudicherà l'integrità del sito Natura 2000, l'autorità non può esprimere il proprio consenso al piano o al progetto così come è stato proposto, tranne in casi eccezionali, ricorrendo a procedure speciali, nel caso di piani o progetti che siano considerati di rilevante interesse pubblico.
Le valutazioni VAS/VIA, per contro, sono state concepite per rendere le autorità preposte alla pianificazione pienamente consapevoli delle implicazioni ambientali del piano o del progetto proposti, affinché possano tenere in considerazione tali implicazioni nella loro decisione finale."
Nello stesso senso si esprimono le linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza.
Non esiste nessun dubbio che il parco eolico in questione, che è circondato da siti Natura 2000, avrà incidenze anche importanti sulle specie e sugli habitat tutelati. Saranno interessate soprattutto le specie della fauna selvatica tutelate e tra di loro Uccelli e Chirotteri.
I rischi principali sono

- o la collisione durante il volo,
- o la perturbazione e spostamento,
- o l'effetto barriera,
- o perdita e degrado di habitat.

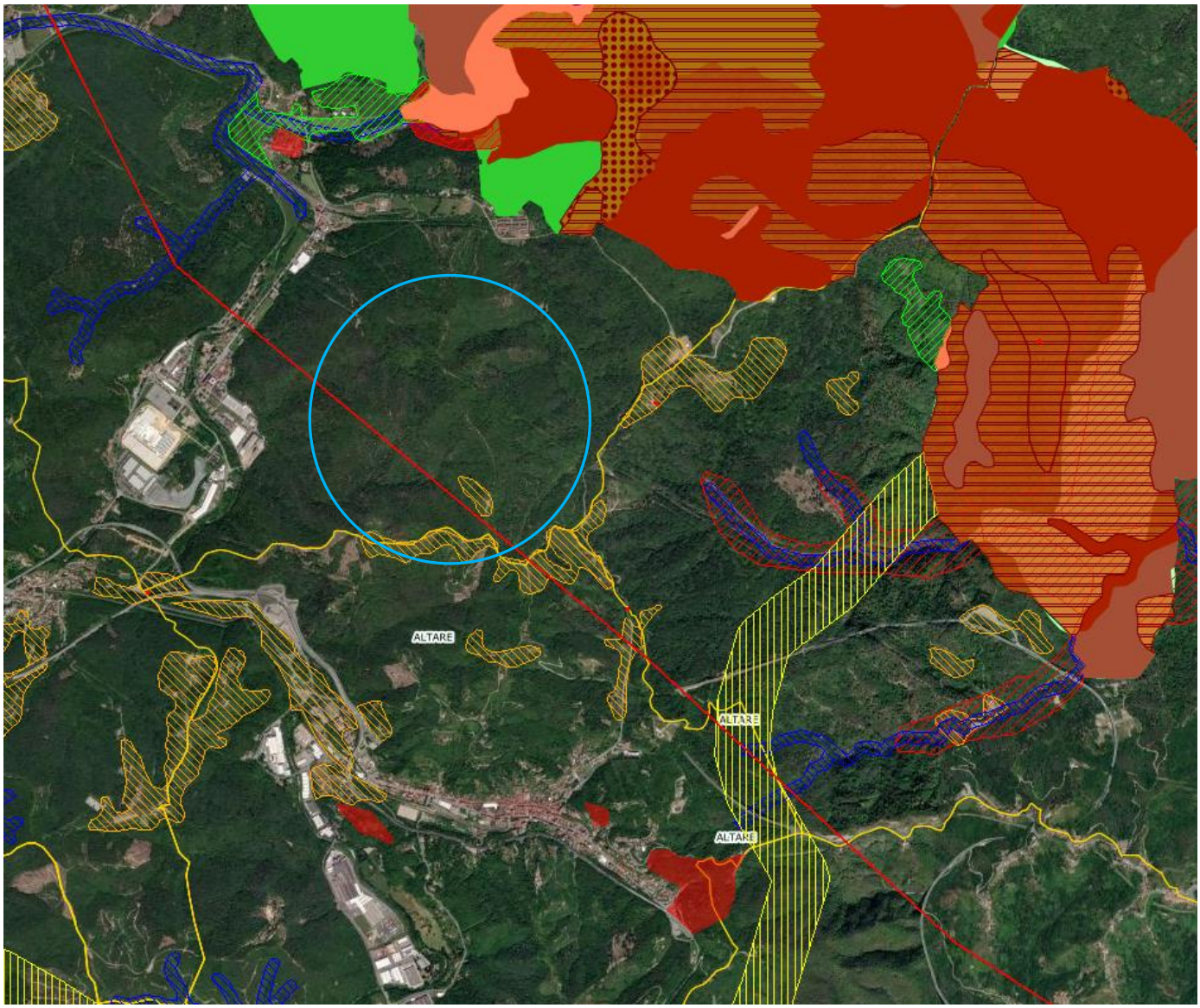
Per quanto riguarda la mortalità per scontro con le pale occorre tenere conto che i volatili si spostano in continuazione in voli tra i siti di foraggiamento, riposo o riproduzione; un incremento di mortalità si registra durante il periodo dei voli pre-nuziali in primavera, nei territori di difesa della riproduzione o durante la ricerca di cibo per i piccoli. Picchi di mortalità si osservano durante la migrazione primaverile e autunnale quando le concentrazioni di uccelli aumentano molto.

La perturbazione degli uccelli, che porta allo spostamento o all'esclusione e dunque alla perdita di habitat utilizzabili, è un fattore da considerare per le costruzioni eoliche sia

terrestri sia offshore. Tali effetti sub-letali possono portare a un aggravamento della condizione fisica che da alcuni punti di vista è più insidioso della mortalità diretta per una popolazione nel suo complesso, in quanto può trascorrere molto tempo prima che sia rilevato alcun effetto a livello di popolazione.
Riguardo all' effetto barriera, esiste il potenziale rischio che parchi eolici situati lungo le rotte migratorie o, a livello più locale, lungo rotte di volo regolari fra zone di foraggiamento e i siti di riposo o riproduzione costituiscano una barriera allo spostamento delle specie. Questo può comportare un maggiore dispendio di energia e tempo, con ripercussioni sul tasso di sopravvivenza e l'efficienza riproduttiva.
Significa in ogni caso un indebolimento o un'interruzione dei collegamenti ecologici tra i vari siti frequentati dalle specie migratorie e quindi un generale degrado della rete ecologica.

La perdita degli habitat o il relativo danneggiamento dipendono dalle circostanze locali e dalla portata dell'occupazione del suolo necessario alla realizzazione del parco eolico e delle relative infrastrutture.
La perdita diretta di habitat può andare ad aggiungersi all'esclusione dovuta a elementi di perturbazione.

Osservazioni
Mancanza di soluzioni alternative:
Considerati gli impatti importanti delle opere in progetto su paesaggio, ambiente - biodiversita', è indicato ricercare possibilità alternative sia per la produzione di energia rinnovabile, sia per il sito dell'impianto.
L'art. 22 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. co. 3 lettera d) prevede che lo studio di impatto ambientale contenga "*una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali*".
La procedura della Valutazione d'Incidenza prevede esplicitamente che la decisione di proseguire con un piano o un progetto è soggetta alle condizioni e ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 4 (Direttiva Habitat). In particolare occorre dimostrare che:
1. l'alternativa proposta per l'approvazione è la meno dannosa per gli habitat, le specie e l'integrità del sito Natura 2000 interessato, a prescindere dalle considerazioni economiche, e non ci sono altre alternative possibili che non presentino effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito;
2. sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi «motivi di natura sociale o economica»;
3. sono previste tutte le misure compensative necessarie per garantire la tutela della coerenza generale di Natura 2000.



Fonte: https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html
Presenza degli elementi della Rete Natura 2000.

Osservazioni.
Verifica degli adempimenti relativi al Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

A tal riguardo si chiede che vengano effettuati tutti gli adempienti ed in particolare:

- un'indagine floristico – vegetazionale effettuata in periodo idoneo al rilievo delle componenti target, ovvero la stagione primaverile, delle aree interessate dai lavori per l'edificazione dell'aerogeneratore e dalla viabilità ad esso connessa:
- dovranno altresì essere predisposte idonee misure di mitigazione nel caso fossero rinvenute specie di interesse conservazionistico.

Per quanto concerne l'avifauna, si chiede di integrare la documentazione presentata con elementi supportati da dati di campo, ricavati a seguito di campagne sito-specifiche, che permettano di:

- valutare il ruolo e l'eventuale grado di utilizzo del sito di intervento da parte dei rapaci nidificanti ad ampio raggio. Tali informazioni dovranno essere basate su studi di campo organizzati in **un numero congruo di giornate di rilievo**, che possano **restituire dati affidabili per definire il dato di interesse**;
- *individuare le specie di avifauna non rapace nidificante entro un raggio di 1 km mediante studi di campo, eventualmente anche tramite l'apposizione di registratori, privilegiando per la pianificazione del monitoraggio l'esaustiva copertura dei diversi ambienti presenti entro tale limite.*
- *definire il quadro quali-quantitativo della migrazione, con focus non esclusivo sul punto di intervento, e la sua distribuzione geografica tramite elaborati cartografici in cui siano riportati i principali flussi migratori osservati (localizzazione e direzione, passeriformi e non) e la stagione **(primaverile ed autunnale)**. Tali informazioni dovranno essere baste su uno studio specifico derivante da adeguato piano di monitoraggio nelle stagioni di interesse.*

Per quanto concerne i chirotteri, si chiede di integrare il "Rapporto sui monitoraggi dei chirotteri" con:

- *un'ulteriore campagna di monitoraggio chirotterologico, che consenta di caratterizzare anche le aree circostanti al sito di installazione, in particolare presso aree aperte, che sono assimilabili all'ambiente che si verrà a creare una volta creati gli spazi connessi con l'operatività di costruzione e funzionamento dell'aerogeneratore;*
- *adeguate misure di mitigazione, che possano limitare nel miglior modo possibile gli impatti nei confronti di una comunità chirotterologica, che, già allo stato dell'arte, in base allo studio fornito, è inquadrabile come di buon pregio. Tali approfondimenti potranno essere utilizzati per individuare soluzioni mitigative ad hoc, rappresentate ad esempio dalla gestione del funzionamento della torre in base alla ventosità ad ai periodi di maggior attività dei chirotteri rileva dai campionamenti.*

In assenza della suddetta documentazione, la cui elaborazione richiede tempi congrui e adeguate stagionalità, non è possibile esprimere un parere dal punto di vista naturalistico.

Osservazioni.

Le presenti osservazioni inoltre prendono in considerazioni quanto rilevato dal procedimento di VAS del PEARL approvato con delibera di giunta regionale n. 732 del 29/05/2015, inerente l'energia eolica, anche dal punto di vista strategico e di sviluppo come fonti rinnovabili:

come si legge nel parere motivato n. 47 del 29/04/2015: ***Anche il MATTM nel proprio contributo evidenzia la necessità di chiarire quali sono stati i criteri di scelta che hanno portato a privilegiare tipologie energetiche più impattanti di altre, e di specificare le modalità con cui saranno superate le interferenze negative dichiarate con la pianificazione interessata (eolico e biomassa) e con cui si terrà conto dei potenziali impatti negativi previsti, per indirizzare le scelte relative alle tipologie di impianto e alla loro localizzazione sul territorio (in particolare per l'eolico).***

- ***Le cartografie di scala idonea dovranno consentire la sovrapposizione con quelle disponibili sul sito www.liguriavincoli.it relative alle aree tutelate ai sensi degli art.li 136 e 142 del Codice, ai manufatti di interesse culturale*** *e ai Siti UNESCO. Ciò al fine di avere un confronto con le aree ritenute produttive in termini di sfruttamento energetico, con i siti già sfruttati,* ***e con le aree allo stato considerate inidonee ed oggetto dell'implementazione richiesta****.*
- *Un percorso che potrebbe soddisfare le esigenze dei vari soggetti competenti potrebbe essere così sintetizzato:*

- integrare da subito all'interno della Carta delle aree non idonee per l'eolico i livelli di sensibilità/vincolo che Direzione regionale e Soprintendenza individuano nel proprio contributo;

- indicare all'interno del Piano la costituzione di un tavolo di lavoro (con soggetti, tempi e scadenze) volto a sviluppare ulteriormente il confronto su tale carta per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, naturalistici, geomorfologici;

- ***Nel Rapporto ambientale non appaiono adeguatamente descritti e valutati gli elementi specifici relativi al patrimonio culturale ligure, quali in particolare le aree di rilevanza paesaggistica; le aree sottoposte a dichiarazioni di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio regionale; le aree sottoposte a tutela ex lege ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004, e s.m.i.; i siti UNESCO; i centri storici; le aree archeologiche; i beni culturali diffusi sul territorio, le zone umide; il tratto dell'Alta Via Ligure e i sistema dei Forti liguri.***

Si richiama in merito quanto previsto dalle Linee guida nazionali emanate con DM del 10 settembre 2010 dal Ministero dell'Ambiente ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la definizione dei siti inidonei per la collocazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ed in particolare i contenuti del paragrafo 17, che indica la necessità di un'istruttoria condotta sulla base di precisi criteri descritti dall'allegato n.3 delle linee guida stesse, *tra cui rilevano in particolare (punto f) per l'individuazione delle aree particolarmente sensibili e vulnerabili sia la presenza di siti inseriti nella lista del patrimonio Unesco, sia la presenza di siti tutelati ai sensi della parte II e III del citato D.Lgs n. 42/2004 s.m.i..*
La tessitura minuta delle tracce storico- paesaggistiche del territorio ligure e le aree di eccellenza per i valori paesaggistici e identitari da esse espressi costituiscono dunque

elementi e aspetti che non paiono considerati nella formulazione del Piano *e nel peso da assegnare alle diverse fonti energetiche da utilizzare per raggiungere gli obiettivi prefissati, anche in relazione agli obiettivi del precedente PEARL non ancora conseguiti.*
Inoltre si ribadisce l'inadeguatezza della carta dei siti inidonei per la realizzazione di impianti eolici.

- ***Il MATTM sottolinea l'elevata criticità del tema, e l'opportunità di evitare la collocazione di impianti in corrispondenza di valichi*** *e di aree con notevoli estensioni di pareti rocciose affioranti, in quanto "attraenti" per avifauna e chirottero fauna. Sviluppa alcune considerazioni puntuali su ipotesi di mitigazione, e mette in evidenza come l'impatto sinergico non vada considerato solo nei confronti degli impianti eolici onshore e offshore* ***ma anche della presenza di altre infrastrutture con effetti potenziali avversi sulle popolazioni di specie protette e sugli habitat****.*
- Nel dettaglio le tecnologie ritenute potenzialmente più impattanti sono l'eolico, l'idroelettrico e lo sfruttamento delle biomasse legnose. L'analisi condotta ha portato ad individuare anche i Siti della Rete Natura 2000 che, in funzione degli habitat caratterizzanti, risultano o meno sensibili all'eventuale installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile sulla base delle tre tecnologie individuate. Gli Habitat "target" sono rispettivamente:

EOLICO Lande arbustive e le formazioni di prateria soprattutto se poste in zone di crinale quali codd. 4030, 6210 ed analoghi

- ***Poiché la Regione Liguria è interessata da notevoli e diffuse rotte migratorie la localizzazione degli impianti non deve avvenire lungo le traiettorie conosciute, e comunque deve essere posta particolare attenzione all'effetto cumulativo che si genera quando diversi aerogeneratori sono realizzati a breve distanza venendo a creare un effetto barriera.***

Le incidenze attuali causate dagli aerogeneratori in Liguria risulta in realtà poco conosciuta, anche se dovrebbe costituire la base per valutare le effettive incidenze di impianti futuri e l'efficacia delle misure mitigative ***potenzialmente attuabili. Risulta quindi necessaria anche una mappatura degli aerogeneratori presenti, con uno studio delle correnti d'aria e delle componenti della avifauna e dei chirotteri per valutare lo stato attuale; conseguentemente****, in accordo con i protocolli di monitoraggio già previsti dalla DGR 1122/12, dovrà essere organizzato il flusso informativo relativo ai monitoraggi successivi alla messa in opera.*

Il parere finale è quindi ***positivo con prescrizioni sul PEARL 2014-2020, mentre è negativo sulla revisione della Carta delle aree non idonee all'eolico*** *proposta. Viene ribadita la necessità di individuare le aree non idonee alla collocazione dei diversi tipi di impianti ad energie rinnovabili – idroelettrici, eolici e biomasse, usufruendo dei dati più aggiornati derivanti dai monitoraggi regionali ed agendo in concomitanza con la rivisitazione e aggiornamento delle Linee guida di cui alla DGR n. 1122/2012.*

Pertanto si chiede di includere tali aggiornamenti alla procedura di verifica in corso !!

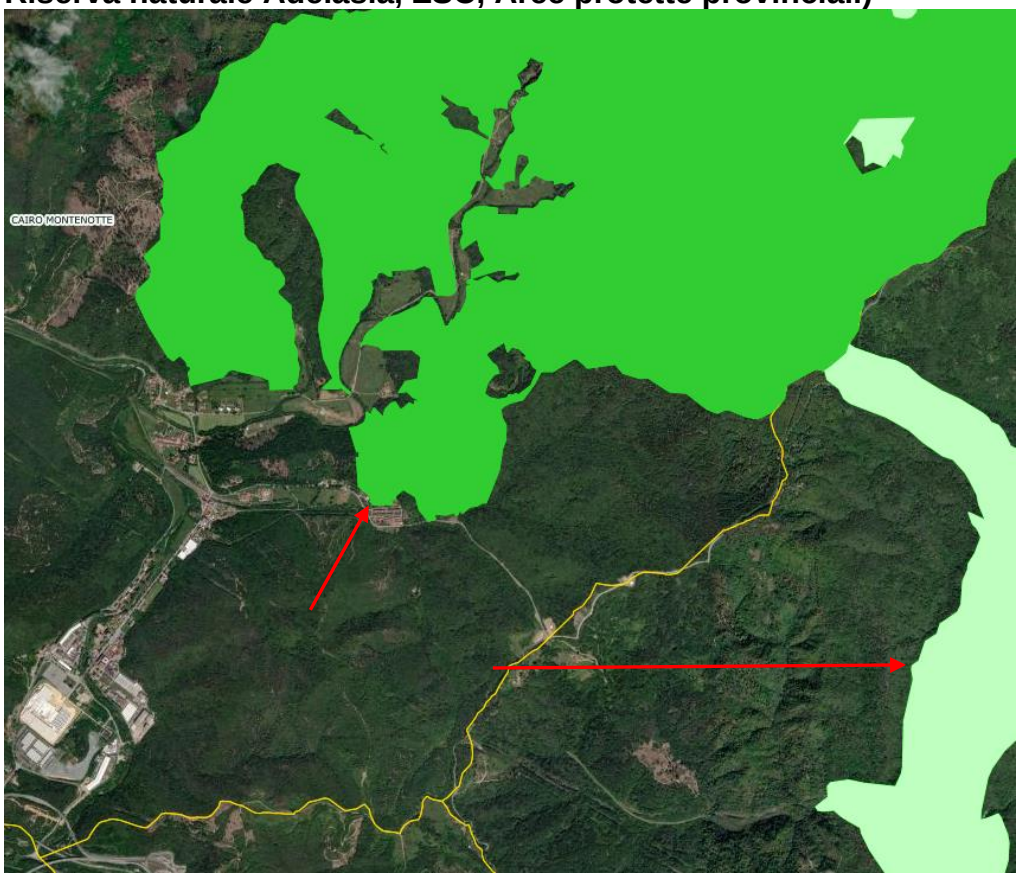
Osservazioni.
L'AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE LIGURE – PEARL – PER L'ENERGIA EOLICA approvato con D.C.R. n. 3 del 03/02/2009, dove si legge:
La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:

- ***emergenze paesistiche, architettoniche e storiche, ed aree di particolare tutela ai fini paesistici, nonché emergenze puntuali ed areali;***
- ***aree di presenza di avifauna e chirotterofauna tutelata a livello europeo**, nazionale e regionale, **con riferimento a aree parco, SIC, ZPS, rotte migratorie riconosciute e connessioni ecologiche della Rete Natura 2000, funzionali alla conservazione diretta e/o indiretta (tramite la tutela dell'habitat) delle stesse specie.***

La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti.

Come già osservato l'impianto proposto si trova lungo un corridoio di transito di fauna migratoria definito come aree non idonee**.**

Osservazioni.
Interferenza dei parchi eolici esistenti e/o proposti con la rete ecologica regionale (Riserva naturale Adelasia, ZSC, Aree protette provinciali)



La cartografia sopra illustrata mostra la breve distanza del proposto parco eolico con Le aree parco

L'area interessata è relativamente poco disturbata e con elevata copertura boschiva, presenta habitat di interesse comunitario, endemiti e specie protette, rare o di interesse biogeografico

Interferenza con la Riserva naturale regionale dell'Adelasia, istituita con la Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 65 " Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette", che tra le proprie finalità istitutive (art.2), prevede:

- *conservare e valorizzare il patrimonio naturale costituito, in particolare, dalle risorse forestali, dalle risorse idriche, dalle formazioni geologiche, dagli habitat, dalle specie vegetali ed animali rare, endemiche, vulnerabili e dalle relative connessioni con la rete ecologica regionale, in adempimento degli impegni assunti a livello comunitario, così come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici*;
- *conservare e valorizzare il paesaggio agrario presente nella riserva, quale ecosistema complesso nato dalla equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali ed il loro uso tradizionale da parte della comunità locale.*

Osservazioni. Interferenza con il sistema provinciale delle Aree Protette
SISTEMA PROVINCIALE DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO AMBIENTALE
cod. provinciale Denominazione **17-LE-Ca CADIBONA, dove nella relativa scheda istitutiva si legge:**

PRINCIPALI SPECIE DI FAUNA
UCCELLI Migratori Martin pescatore, Merlo acquatico, Ballerina bianca, Ballerina gialla, Falco pecchiaiolo, Gruccione, Cuculo
Stanziali Cutrettola, Lucherino, Picchio, P. muratore, Cincia, Allocco, Ghiandaia
Nidificanti Poiana, Gheppio, Sparviere, Pettirosso, Merlo
Svernanti Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Prunella modularis, Troglodytes troglodytes
RETTILI Coluber viridiflavus, Elaphe longissima, Coronella austriaca, Coronella girondica, Malpolon
monspessulanum (Z), Anguis fragilis, Chalcides chalcides (Z), Lacerta viridis, Podarcis muralis
ANFIBI Bufo bufo, Hyla meridionalis, Rana dalmatica, Salamandra salamandra, Triturus alpestris
ALTRI PREGI NATURALISTICI
Notevole copertura forestale, anche con esemplari di notevoli dimensioni.
Nidificazione di avifauna tipica.
Popolazione numerosa e vitale di capriolo.
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITA'
Area poco disturbata, ma vicina a contesti antropizzati, con strutture industriali e discarica di rifiuti urbani.
Rischio di alterazione del regime idrico dei rii.

CARATTERIZZAZIONE NATURALISTICA
Dir. 92/43/CEE (interesse prioritario: T)
_ Habitat di interesse comunitario (All. I)
Cod.T 6210 Terreni erbosi seminaturali su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (con siti importanti per orchidee)
Cod. 9260 Castagneti
Cod. 9110 Faggete (Luzulo-fagetum)
Cod.T 91E0 Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae
Cod. 4030 Lande secche (tutti i sottotipi)
Cod. 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
Cod. 6431 Bordure erbacee alte di corsi d'acqua
SPECIE CARATTERIZZANTI
_ Specie animali di interesse comunitario (All. II Dir. 92/43)
Lucanus cervus Cerambyx cerdo
_ Specie avifauna prioritarie (All. I Dir. 79/409/CEE, SPEC–Species of European Conservation Concern, Red List nazionale)
Cinclus cinclus, Picus viridis (St)
Lanius collurio (N)
Asio otus, Scolopax rusticola (Sv)
(.): N = nidificante, St = stanziale, Sv = svernante, Tr = di transito
***Specie flora protetta - L.R. 9/84** (.) (.)*
Ruscus aculeatus P
Orchis maculata P
(.): T = protezione totale, P = protezione parziale
***Specie fauna minore protetta - L.R.4/92** (T: specie particolarmente protette)*
Coluber viridiflavus Salamandra salamandra
Elaphe longissima Triturus alpestris
Coronella austriaca Bufo bufo
Coronella girondica Hyla meridionalis
Malpolon monspessulanus (T) Rana dalmatina
Anguis fragilis
Chalcides chalcides
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Principali misure di conservazione da adottare
Gestione forestale ecosostenibile degli habitat, anche in funzione del miglioramento della qualità faunistica.
Conservazione di esemplari arborei vetusti per la presenza di cavità sfruttate da Vertebrati e da Insetti.
Mantenimento del reticolo idrico superficiale.
Indicazioni per le misure di conservazione
Diversificazione strutturale del bosco.
Incremento delle fasce ecotonali.

Alla luce di quanto si rilevano significativi **Impatti sulle componenti naturalistiche e sulle peculiarità elettive dell'area.**

Nel progetto anche a fronte delle integrazioni ricevute dal proponente, le stesse sono carenti di ulteriori monitoraggi svolti fino ad ora, riguardanti le traiettorie dell'ornitofauna in migrazione, sia in fase primaverile che sia autunnale-invernale che caratterizzano l'area in oggetto, al fine di identificare le tratte attualmente utilizzate e per poter individuare gli scenari futuri che si andrebbero a creare con la realizzazione del parco eolico, come pure devono essere valutati gli impatti conseguenti all'alterazione, frammentazione o sottrazione di habitat, con riferimento sia alla fase di cantiere sia a quella di esercizio della futura installazione.

ALTERAZIONE-SOTTRAZIONE DEGLI HABITAT E PERDITA DEI RIFUGI.

Osservazioni.

Le problematiche relative alla frammentazione degli habitat e delle specie e alla perdita di qualità ambientale non possono essere anche solo in parte mitigate, con ripristini ambientali e/o la scelta strategica nell'individuazione di infrastrutture di collegamento all'attività già esistenti o parzialmente.

In ultimo si rammentano gli obblighi imposti dai Decreti ministeriali in relazione alle Misure Di Conservazione da adottare nelle ZSC.

Non è sostenibile promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili che vadano contro la salvaguardia della biodiversità. La diversità delle specie è un bene fondamentale e indispensabile per numerosi servizi ecosistemici.

La protezione della biodiversità è dunque prioritaria. Gli sfruttamenti della biodiversità, anche quelli in favore delle energie rinnovabili, devono quindi farsi senza nuocere alla biodiversità stessa.

In particolare

Perdita dell'habitat a causa della costruzione delle turbine eoliche e relative infrastrutture di servizio sia in fase di cantiere che una volta ripristinate

- perdita diretta di siti di nidificazione, di parata, di alimentazione, di sosta o di dormitori
- utilizzo ridotto o abbandono dell'habitat da parte di alcune specie
- effetto di barriera delle turbine eoliche, per esempio tra il sito di nidificazione e il dormitorio o il sito di alimentazione, o tra i sottogruppi di una popolazione.

Perdita dell'habitat a causa delle infrastrutture d'accesso legate alle turbine eoliche

- perdita diretta di habitat utilizzabili
- frammentazione degli habitat
- maggiori disturbi antropici a causa di una migliore accessibilità
- sfruttamento agricolo o forestale più intensivo a causa di una migliore agibilità (vedi i numerosi tagli boschivi sia preliminari che post. .

Minacce per l'avifauna

Collisioni con le turbine eoliche

- collisioni degli uccelli nidificanti locali e dei migratori con i piloni di sostegno e i rotori delle turbine eoliche
- anche senza contatto diretto con i rotori, le specie di piccole dimensioni possono essere scaraventate al suolo dalle turbolenze o essere risucchiate nei vortici
- le luci sulle turbine eoliche o nelle vicinanze possono attrarre gli uccelli migratori durante le notti con poca visibilità e aumentare il numero di collisioni
- collisioni con le linee elettriche o con i tiranti dei piloni di sostegno di misura del vento.

Effetti cumulati vedi osservazioni specifiche

Siti particolarmente problematici per le turbine eoliche
Si trovano in particolare nei luoghi seguenti:

- nei siti di nidificazione di specie della Lista rossa o prioritarie a livello nazionale
- sulle sommità che ospitano dei siti di parata tradizionali o dei corridoi di migrazione
- attraverso corridoi di migrazione, in particolare sui passi (valichi)
- in o sopra a pendii che offrono una forte ascensione termica
- nel bosco, lungo i suoi margini o nelle valli strette i cui fianchi sono ricoperti da bosco
- attorno a riserve per gli uccelli d'acqua e per i migratori, in particolare tra i siti di alimentazione ubicati fuori dalle riserve e le riserve stesse
- nei pressi di dormitori di grandi raggruppamenti di uccelli.

Possibili violazioni e probabili interferenze con quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta regionale n.1507/2009 Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009…..:..:..

non sono consentiti a) ***gli interventi che comportano riduzione, frammentazione o alterazione dei suddetti habitat*** *se non nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica conformi ai criteri e agli indirizzi emanati dalle Autorità di Bacino operanti sul territorio ligure, e comunque nel rispetto di criteri finalizzati al mantenimento* ***degli habitat in soddisfacente stato di conservazione****. In particolare le attività di manutenzione idraulica devono essere progettate e realizzate nel rispetto dei seguenti criteri generali, da applicare sulla base di uno studio conoscitivo di dettaglio redatto da professionista con documentata esperienza nel campo bionaturalistico ed ambientale: ♦ preservare e migliorare la continuità ecologica del corso d'acqua: • preservare gli habitat di interesse comunitario (allegato I dir 43/92/CE) ed habitat di specie (allegato II dir 43/92/CE e all. I della dir. 79/409/CEE) • preservare da disturbo le specie di interesse conservazionistico (allegato II e IV dir 92/43/CE, allegato I dir 79/409/CE e specie endemiche) •*
mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie presenti • mantenere la diversificazione strutturale degli habitat e specie presenti (età, dimensioni, ecc.).

Osservazioni.
Con il Decreto 10 settembre 2010, il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha emanato le Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
Le linee guida indicano i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (allegato n.3 paragrafo n,17), tra cui spiccano in particolare:
"… *- le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialita' di sviluppo delle diverse tipologie di impianti*:

• i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonche' gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;

• zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale di attrattivita' turistica;

• zone situate in prossimita' di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;

• le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;

• le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;

• le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);

• le Important Bird Areas (I.B.A.);

• le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversita' (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;

- aree di connessione e continuita' ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui e' accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

• le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualita' (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalita' di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacita' d'uso del suolo;

• le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorita' di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;

• zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti. …".

Quindi si osserva che l'area interessata presente diversi elementi di criticità indicati nel D.M.

Osservazioni.
Estratto da
Linee Guida per la verifica di Assoggettabilita' a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006) (in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)

1. Finalita' e ambito di applicazione.

WWF for a living planet®

Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006,

2 - Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 risultano, per le loro intrinseche caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in specifici contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri localizzativi sono stati tenuti in considerazione nel fissare le soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto ed il relativo contesto localizzativo (es.: porti in «zone costiere», piste da sci in «zone montuose»).
Si rileva, inoltre, che per le aree naturali protette designate ai sensi della legge n. 394/1991 e' previsto un rigoroso regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.

1. Caratteristiche dei progetti:
cumulo con altri progetti;
2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

4. Criteri specifici.
4.1. Cumulo con altri progetti.

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:

la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:
appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;

4.3. Localizzazione dei progetti.

Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacita' di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.

- la Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*) .
E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.

La proposta se così approvata violerà le disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010 ed in particolare quelle meglio evidenziate in rosso.

ALTERAZIONE-SOTTRAZIONE DEGLI HABITAT E PERDITA DEI RIFUGI.

Osservazioni parte seconda.

Le problematiche relative alla frammentazione dell'habitat e alla perdita di qualità ambientale non possono essere anche solo in parte mitigate, con ripristini ambientali della viabilità e la scelta strategica nell'individuazione di una viabilità già esistente parzialmente.

Si rammenta inoltre :

Impatti sulla Rete ecologica regionale

Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** n data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3".**

I contenuti relativi alla tematica biodiversità (impatti sulla flora e fauna, nonché mitigatori e di compensazione) e loro impatti, nella relazione di sintesi del progetto appaiono poco esaurienti in riferimento alle specie, habitat ed in generale sugli impatti paesaggistici ed effetti barriera cumulativi prodotti dalla pale in progetto ed esistenti, presenti nell'areale.
Pur essendo in area a buona naturalità, può soffrire di isolamento, a causa di interventi che, all'esterno del sito stesso, ne limitino o ne precludano le connessioni ecologiche verso il resto del territorio e, in particolare, verso altri siti: è in quest'ottica che va, in particolare, valutata la proposta progettuale.

Altre osservazioni.

L'industrializzazione di aree boschive in prossimità della riserva naturale regionale come quella della "Rocca dell'Adelasia" (coincidente in larga parte con le due ZSC e l'area protetta provinciale) non può esser accettato. In quanti tutte le aree costituiscono del

corridoi ecologici di area vasta. Indubbiamente gli alti valori ambientali, paesaggistici, faunistici e relativi alla flora del comprensorio rendono evidente la totale inopportunità dello sviluppo del progetto. I danni ed il disturbo alla fauna ed in particolare alle specie avifaunistiche sono ormai conclamati in tutto il mondo da studi e ricerche autorevoli. (il comitato Permanente del Consiglio Europeo ha considerato dannosi gli impianti eolici per l'avifauna, recependo il rapporto tecnico "Windfarm and Birds: an analysis of the effects of windfarms on bird and guidancce on enviromental assessment criteria and sites selection issues, 2003".)

La creazione di larghi spazi aperti dove installare le colonne eoliche e le vaste vie di accesso creano squilibri nei microsistemi delle aree interessate incidendo in modo negativo sulla continuità di corridoi ecologici e determinando importanti perturbazioni, specie in fase di cantiere.

Inoltre l'intervento, vista l'esecuzione di scavi per le fondamenta delle torri eoliche, di scavi per la realizzazione/miglioramento della viabilità di accesso e di servizio, di riprofilature del suolo e di realizzazione di scarpate e opere per la regimazione delle acque, non può ASSOLUTAMENTE essere ritenuta ininfluente ai fini del VINCOLO IDROGEOLOGICO ex legge 4/1999; in fase di progetto devono essere fornite almeno le sezioni delle aree oggetto di movimento di terreno, rendering delle sistemazioni e attestazioni geologiche della stabilità delle aree interessate. Basti pensare che in taluni casi, la semplice rimozione di pochissimi esemplari arborei richiede pratiche autorizzative lunghe e complesse.

Tali considerazioni valgono anche per il vincolo paesaggistico ex D. Lgs 42/2004, ma non viene dettagliato nulla relativamente alle mitigazioni degli impatti previsti né in merito alla realizzazione dell'opera.

Inoltre non si hanno notizie circa il regime di salvaguardia e di destinazione d'uso imposto per le limitrofe aree boscate e quelle interessate dalla viabilità inerenti la pala T2, oggetto anni fa di finanziamenti per il miglioramento boschivo.

Come già in precedenza accennato, si rilevano impatti negativi sugli habitat, sull'assetto paesistico-vegetazionale non mitigabili.

Risulta carente la documentazione fornita al fine di *escludere che l'intervento possa nuocere alla conservazione delle specie oggetto dell'art. 300 del 152/2006.*

In base alle conoscenze condotte ed alle considerazioni esposte si osserva pertanto che:

anche in base all'effetto cumulativo degli impianti e delle infrastrutture di servizio sussisterebbero incidenze prolungate nel tempo tale da compromettere l'integrità ecologica dell'area vasta, ovvero dei fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione della normativa ambientale vigente. La coerenza della struttura e della funzione ecologica di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie potrebbe essere alterata.

"*..Inoltre, anche sotto il profilo paesaggistico si evidenzia che il vincolo apposto sull'area finirebbe con l'essere compromesso dall'installazione delle pale eoliche avuto riguardo, da un lato al carattere unitario del bene di cui trattasi, altro all'imponenza delle strutture da realizzare che non potrebbero non avere un impatto visivo incompatibile con le caratteristiche dell'area e, in ogni caso, non mitigabile attraverso operazioni di rimboschimento..".* TAR Toscana, Sez. II, n. 2027 del 20 dicembre 2012**. Beni Ambientali. Incompatibilità ambientale di un parco eolico in prossimità di SIC e in territorio con vincolo paesistico, come nel caso in questione!**

Elementi della Rete Natura 2000

Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico, il progetto in questione non ha affrontato tra le altre cose:

- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile "banalizzazione" - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche**;
- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione**, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);
- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

Osservazioni

TRACCIATI E VIE DI ACCESSO. Elevate criticita' ed interferenze con gli habitat naturali in riferimento alla realizzazione degli aerogeneratori, delle piazzole di servizio e della nuova viabilita'.

Esaminando il progetto si rileverebbe quanto:

Nel 1 caso stato attuale della viabilità superiore ai 5 metri di larghezza
Stato di cantiere superiore ai 5 metri di larghezza + curva con raggio in ampliamento.

Nel 2 caso stato attuale della viabilità dai 3 metri ai 5 metri di larghezza
Stato di cantiere superiore ai 5 metri di larghezza + curva con raggio in ampliamento
Ripristino allo stato attuale.

Nel 3 caso stato attuale della viabilità 3 metri di larghezza
Stato di cantiere superiore ai 5 metri di larghezza + curva con raggio in ampliamento
Ripristino 3 metri di larghezza.

Dichiarando una sostanziale invariazione della stessa esistente una volta oggetto di ripristini.

Osservazioni.

Un impatto non rilevante come si evince dal progetto, non può corrispondere al vero in quanto come da sopralluoghi effettuati nelle aree interessate dal progetto, in particolare i previsti percorsi che interessano le pale n. V2-3-4-6-7-, **saranno per forza interessati da enormi sbancamenti per consentire sia un livello di pendenza adeguato, sia una dimensione accettabile al trasporto ed installazione delle pale eoliche**.

Ricordando che il progetto interferisce con habitat prioritari della RER, la pendenza massima che possono affrontare questi trasporti è di 8° (circa 14%); laddove non si abbia questa pendenza è prevista la creazione di rilevati e sbancamenti, i quali creerebbero notevoli alterazioni al territorio.
Il raggio minimo di curvatura (35 metri) necessario è estremamente ampio e la viabilità di crinale presente che verrebbe percorsa dai mezzi non presenta assolutamente questa caratteristica.

Le operazioni necessarie a superare i limiti elencati creano un impatto fortissimo con l'ambiente circostante, specialmente lungo il tracciato interno boschivo che è ora caratterizzato da sentieri di MODESTE DIMENSIONI, (da un metro e mezzo di larghezza a circa 2 metri max- percorsi **REL-AVML e di collegamento**. Non è possibile affermare che la strada all'interno del bosco avrà larghezza massima di 4-5 m, infatti, se ai bordi delle strade principali e della provinciale dovranno essere tagliate piante presenti, per permettere il passaggio dei mezzi, una strada con caratteristiche analoghe dovrà essere creata all'interno del bosco. **Le strade create dovranno pertanto avere una larghezza di 8-10 m. Attualmente, come si può anche vedere dalle successive foto, il percorso medio dei sentieri nel bosco è di circa 2-2,5 m.**
Va sottolineato inoltre che per ogni aerogeneratore saranno anche realizzate piazzole non solo per la creazione delle fondazioni ma anche per permettere il montaggio delle macchine.

Osservazioni

1) CONTRASTO CON LA LEGGE REGIONALE L.R. 24/09 E S.M.I..

IMPATTI SULLA RETE SENTIERISTICA ESCURSIONISTICA, AVML- BORMIDA NATURA.

Secondo quanto previsto dal D.M. 10/9/2010. L.R. 38/98 art. 16. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili, alla voce :…

2.1 Elementi per il corretto inserimento paesistico e territoriale , **si osserva che**
Il progetto in questione si pone in contrasto:
b) *Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto*. **La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio non è idonea ad ospitare l'impianto, in quanto parte della stessa ricade sulla R.E.L. (Rete escursionistica ligure) e compresa nel sistema ALTA VIA DEI MONTI LIGURI, tutelate ai sensi della L.R. 24/09.**
A tal proposito si rimarca quanto la Regione Liguria in precedenti pareri su parchi eolici aveva espresso pareri negativi :

- **Per il parco eolico in Comune di Cairo M. del 06/04/2004**, **(SEDUTA DEL CTVIA DEL 6 APRILE 2004 - PARERE N. 78/158: REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE EOLICA NEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE), L'IMPIANTO EOLICO PROPOSTO FU DATO NEGATIVO per una serie di criticità del luogo, dove la presenza dell'Alta Via dei Monti Liguri è stata tra i motivi di diniego,** in questo caso il fatto che parte della viabilità da ampliarsi e modificarsi interessasse tale percorso escursionistico, tutelato da specifica legge regionale (L.R. 05/1993), è stato preso in considerazione, comparendo citato nella relazione del VIA.

- Nel proseguire, sempre alla voce *Conclusioni, la VIA pone un ulteriore importante principio e cioè che: "…*La realizzazione di nuovi impianti, una volta verificata la giustificazione, è a maggior ragione ammissibile solo nel momento in cui la scelta del sito, della tipologia e dell'assetto progettuale **consentono un bilancio costi-benefici ambientali positivo**. Nel caso in questione, l'area scelta ha valori naturalistici, paesistici e storici rilevanti. L'impianto, vista la dimensione, le caratteristiche progettuali, e la consistenza delle opere accessorie richieste (linea elettrica di connessione, sottostazione elettrica), comporta interazioni complesse ed impatti marcati sulle componenti di pregio rilevate. In particolare gli effetti alteranti sul paesaggio, ed il rischio che l'impianto rappresenterebbe per l'avifauna rara di cui è segnalata la presenza, portano a formulare una valutazione di compatibilità ambientale negativa. I dati forniti nel SIA mostrano peraltro che alcuni dei requisiti stabiliti dalla DGR n. 966/02 non sono rispettati (distanza dalla rete elettrica), e che l'area scelta presenta alcuni dei fattori penalizzanti per la localizzazione degli impianti eolici sanciti da tale deliberazione (**presenza di rapaci nidificanti). Alla luce di ciò, l'intervento ha carattere di non ammissibilità."**

- **Nella RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 410 del 25 settembre 2009 Procedura di SCREENING si legge:…..**

*"…L'impianto proposto **va a collocarsi in adiacenza dell'esistente parco eolico ValBormida, dello stesso proponente, a ricostituire nella sostanza l'originaria proposta avanzata nel 2004, ritenuta in allora troppo impattante e valutata quindi negativamente**. Pur se alcuni dei presupposti di tale valutazione possono essere superati, data anche l'individuazione dell'ambito territoriale in oggetto in allegato alla DGR n. 19/2008, occorre rilevare quanto segue.*

***La progettazione dell'intervento non soddisfa i requisiti posti dagli indirizzi regionali in materia**, né per quanto riguarda il rispetto delle distanze minime fra aerogeneratori, né per la minimizzazione delle alterazioni morfologiche……..…….. insieme con il riscontro delle pesanti alterazioni introdotte da parte delle opere previste che sono descritte in modo apprezzabile dal progetto, **portano a dover richiedere una riprogettazione dello stesso**, **valutando a livello comparativo credibili alternative**, **ad esempio volte a ridurre il numero degli aerogeneratori compensando il rendimento complessivo dell'impianto attraverso l'utilizzo di macchine con una maggiore potenza unitaria. Ciò dovrebbe consentire di minimizzare anche gli impatti sinergici con il vicino impianto esistente**.*

- **RELAZIONE ISTRUTTORIA n° S526 del 3 DICEMBRE 2012**

Procedura di SCREENING OGGETTO: PARCO EOLICO ROCCA MOGLIE IN COMUNE DI STELLA (SV), *Impatto negativo in relazione alla fruizione escursionistica.*
Il nuovo aerogeneratore incide sulle condizioni di fruibilità dell'importante rete escursionistica che attraversa il crinale (Alta Via dei Monti Liguri).

La presenza dell'Alta Via dei Monti Liguri, di cui l'intervento interesserebbe un tratto di circa 250 m, richiederebbe una attenta valutazione da parte del progetto, per le peculiarità e le finalità sancite dalla LR 5/1993

- **In ultimo la RELAZIONE ISTRUTTORIA n° S870 del 10 Giugno 2022.** Art.19 D. Lgs. n. 152/2006. Progetto di Impianto Eolico di 7 aerogeneratori denominato 'BRIC del VENTO'. Comuni: Mallare - Orco Feglino - Calice Ligure (SV). Proponente: FERA Srl. Assoggettamento a VIA.

Nell'istruttoria si legge:

DECRETA per i motivi di cui in premessa: 1. che il progetto di Impianto eolico costituito da sette aerogeneratori presso Bric del Borro, denominato 'BRIC DEL VENTO', nel territorio dei comuni di Mallare, Orco Feglino e Calice Ligure (SV), debba essere assoggettato a procedimento di VIA regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 in quanto l'intervento e le modalità operative previste dal Proponente comportano varie e complesse criticità inerenti la sovrapposizione o l'interferenza del progetto con altri impianti eolici in corso di realizzazione o in progetto, le matrici paesaggio e biodiversità, come riportato nell'allegata Relazione Istruttoria n. S870 del 06/06/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

…

Percorsi infraparco: La viabilità da adeguare corrisponde a sentieri trekking/MTB e a piste forestali che dalla zona "Crocevia" si snodano fino ai punti individuati per il posizionamento delle sette turbine a progetto seguendo uno sviluppo planimetrico complessivo di circa 2960 m.

Le opere accessorie alle 7 turbine eoliche risultano alterare in misura paesisticamente percepibile la naturalità dello stato di luoghi (scassi in roccia e scavi in terra, riporti, disboscamenti localizzati) e non risultano facilmente applicabili cautele volte a sistemazioni geomorfologiche e recuperi vegetazionali e a far aderire al suolo la nuova viabilità con frequenti cambi di livellette e andamento tortuoso. L'intervento determina un significativo impatto sul quadro vincolistico che tutela l'area nei suoi valori paesaggistici e peculiarità naturali. Le nuove turbine sovrastano le chiome del bosco e costituiscono un elemento dirompente e di forte impatto paesaggistico per le visuali panoramiche e nelle dirette prossimità. Le previste modifiche alla copertura boscata e alla morfologia del suolo paventano l'irreversibilità e il carattere stabile delle stesse.

Osservazioni

Nel progetto non sono contenuti specifici studi circa gli impatti su le emergenze (Alta Via, REL, siti napoleonici.

L.R. 16 giugno 2009, n. 24. Rete di fruizione escursionistica della Liguria

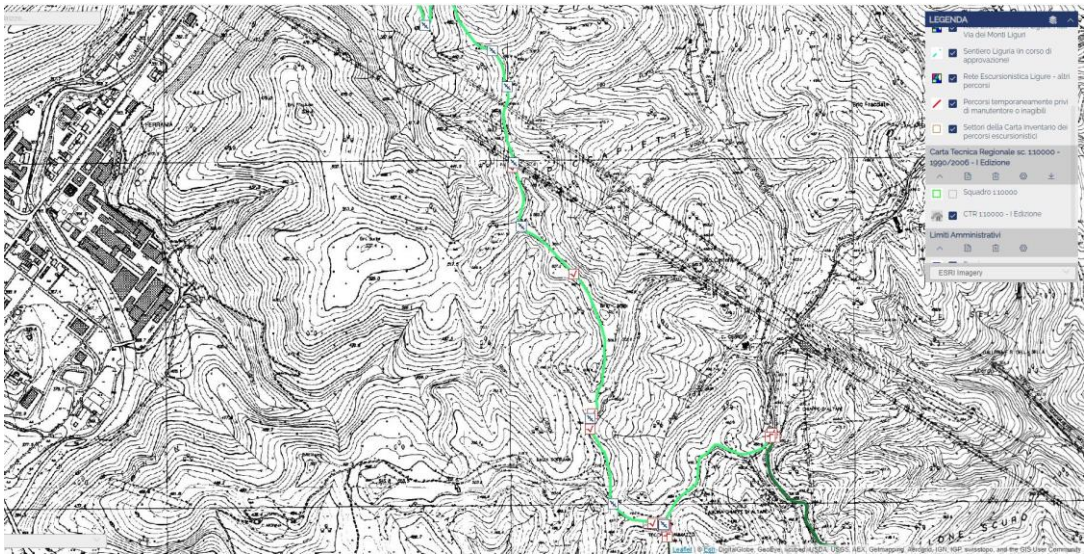
Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali, *nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12*

(Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni. Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure.
2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.
3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000.

Art. 5. (Dichiarazione di pubblico interesse)
1.I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

NORME DI COMPORTAMENTO, SANZIONI E
VIGILANZA
Art. 11. (Norme generali di comportamento)
1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato:
b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole,
forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4.



Impatto negativo in relazione alla fruizione escursionistica.
Fonte: https://geoportal.regione.liguria.it/

Sia la viabilità di servizio che di cantiere inciderebbe sulle condizioni di fruibilità dell'importante rete escursionistica , per le peculiarità e le finalità sancite dalla LR 24/2009 con sostanziale modifica delle dimensioni dei tracciati ed alterazione dello stato dei luoghi .

Confronto cartografico del percorso AVML(Alta Via dei Monti Liguri) -REL.

Come rilevabile dalla documentazione fotografica allegata alle presenti osservazioni, parte dei percorsi interessati dal progetto risultano essere sentieri PEDONALI con larghezza massima 2 metri !!! o come nell'area del Bric Surite, risutano assenti !!!.

Manca un raffronto del proposto sistema di viabilità con la sovrapposizione di questo con percorsi MTB, in riferimento alla consistenza di "singola traccia" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 779/2018.

Conclusioni
Tali effetti di intervento con allargamenti necessari come da progetto lungo la REL-AVML risultano in palese violazione della normativa vigente !.

Osservazioni

IMPATTI SULLA BIODIVERSITA' NON MITIGABILI

CARENZE NEGLI STUDI SULLA VEGETAZIONE PRESENTE.

Nelle integrazioni progettuali si evince che
Alcune delle specie vegetali presente sul LIBIOSS come Ilex aquifolium (agrifoglio), Luzula pedemontana (lucciola pedemontana) , Ruscus aculeatus (pungitopo) , Spiranthes spiralis (del genere orchidea) vengono sconsiderate dai proponenti comuni a livello regionale e che non giocherebbero un ruolo significativo per la loro conservazione!!!!.

Queste affermazioni sono in palese contrasto con le norme di conservazione !.
Per quanto riguarda specie come ILEX e RUSCUS difatti e norme vigenti come la L.R. 30 gennaio 1984, n. 9. "Norme per la protezione della flora spontanea" modificato con l'art.15 delle L.R. 28/2009, prevede all'articolo 1 che La Regione con la presente legge, tutela il patrimonio floristico spontaneo per quanto riguarda sia le singole specie sia le comunità vegetali, con particolare riferimento alle entità in pericolo di estinzione sul territorio regionale.
All'articolo 4 recita che è vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie di piante elencate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, salvo si tratti di attività colturali.

Habitat e specie
Lo studio di impatto non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali, gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del Dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera,

compresi gli impianti eolici. Ciò ha portato a carenze nelle indagini naturalistiche soprattutto per quanto concerne l'analisi degli habitat (su base fitosociologia come richiesto dal dlgs 152), nonché degli habitat necessari alle esigenze ecologiche delle specie oggetto dell'art. 300 di tale decreto ("habitat di specie").

CONSIDERATO e VALUTATO che andrebbero effettuate delle specifiche indagini floristiche per osservare l'eventuale presenza di orchidee, sulle aree di installazione degli aerogeneratori e lungo la viabilità di cantiere nel periodo fenologicamente più idoneo in cui si concentrano le fioriture (marzo/maggio) e riportare le eventuali misure di mitigazione da intraprendere per la loro salvaguardia, stante che il Proponente afferma che "*non le ha riscontrate, anche a causa del periodo di indagine, ma esistono e sono citate nella bibliografia naturalistica relativa a questo comprensorio geografico*".

Osservazioni
(da esaminare attentamente anche quanto riportato fotograficamente nell'allegato fotografico ed ortofotografico)

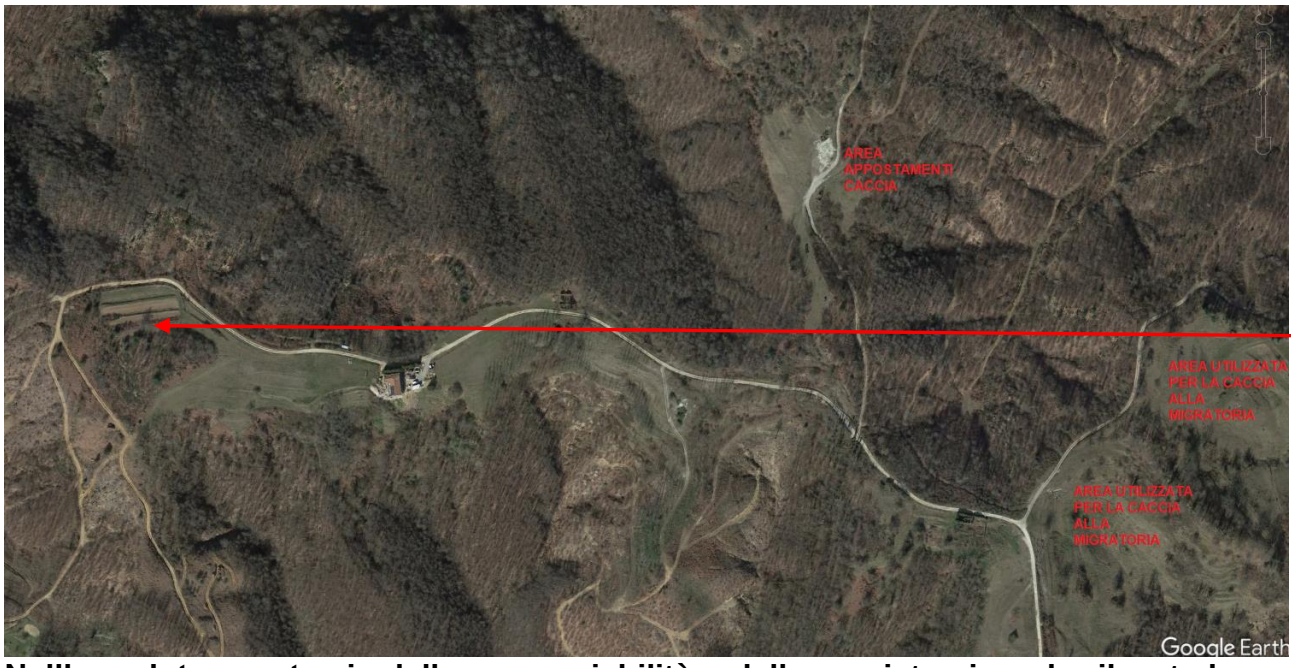
Come già in precedenza accennato, si rilevano impatti negativi sugli habitat, sull'assetto paesistico-vegetazionale non mitigabili.
Difatti la presenza di habitat di interesse Comunitario (All. I), nonché altre presenze di habitat e specie , risultano già elementi forti di criticità.
Come si può leggere nelle diverse relazioni e confrontandole con i sopraluoghi effettuati in loco si rilevano notevoli carenze sugli studi e sopralluoghi effettuati nelle aree interessate dal progetto . Difatti non risultano essere stati rilevati elementi floristici di pregio e tutelati come da sopralluoghi effettuati da guardie del WWF Savona durante l'anno in corso. Si rileva che i sopralluoghi effettuati o i rilievi fatti in ufficio da parte dei proponenti del progetto non risultano esaustivi. Mancano i vari periodi dell'anno al fine di verificare la presenza di altre specie vegetali o animali
Difatti non vengono riportati nello studio altri sopraluoghi che devono essere svolti obbligatoriamente al fine di verificare durante le varie fasi dell'anno, la presenza di altre specie floristiche oggetto di tutela.

ANCHE PER QUANTO RIGURDA LA PRESENZA E L'IMPORTANZA DELL'AVIFAUNA MIGRATORIA si rammenta che l'area è interessata da passaggi di avifauna prenuziale nei mesi di Novembre e Gennaio-Febbraio.

Confronto puntuale V6A

BRIC BAIZA ALTARE AEREOGENERATORE V6A
Confronto puntuale
Osservazioni.
La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbe parte dell'area in fase di rinaturalizzazione (vedere allegato fotografico ed ortofotografico), con presenza di diversi esemplari sparsi di Ilex aquifolium.





Nell'area interessata sia dalla nuova viabilità e dalla prevista piazzola rilevata la presenza di esemplari di specie vegetali quali, **Ilex aquifolium (agrifoglio),** oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09** e **Spiranthes spiralis.**
(vedi allegato foto).

Si staglia all'interno del corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (avifauna) e la rispettiva area spazzata dalle pale vi accede estensivamente, vanificandone irrimediabilmente la funzione di connessione faunistica.

Confronto puntuale
BRIC SURITE AEREOGENERATORI V2B-V4C
Osservazioni.
Le piazzola e la viabilità prevista cancellerebbero parte delle aree boscate
Distruggerebbero il percorso originale dell'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI e provocherebbero lo sradicamento di numerosi esemplari di Farnia, Agrifoglio ANCHE DI GROSSE DIMENSIONI, nonché diversi elementi di Pungitopo (Ruscus a.) e (vedere allegato fotografico ed ortofotografico) con presenza di diversi esemplari sparsi di Ilex aquifolium e Farnia



Nell'area interessata dalla nuova viabilità e dalla prevista piazzola rilevata la presenza di esemplari di specie vegetali quali, **Ilex aquifolium (agrifoglio),Ruscus aculeatus (pungitopo)** oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09**, e **Luzula pedemontana (lucciola pedemontana)** oltre a diverse macchie di Cisto (Cistus salvifolius) e Ginestra**.**
(vedi allegato foto).

Confronto puntuale
LOC. MAZZUCCO AEREOGENERATORE V3B
Osservazioni.
Le piazzola e la viabilità prevista cancellerebbero parte delle aree oggetto di tutela in quanto boscate ed in fase di rinaturalizzazione.
Distruggerebbero per il tratto interessato il percorso originale dell'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI e provocherebbero lo sradicamento di esemplari di Farnia, Agrifoglio, ANCHE DI GROSSE DIMENSIONI (vedere allegato fotografico ed ortofotografico), con presenza di diversi esemplari sparsi di Ilex aquifolium e farnia



Nell'area interessata dalla nuova viabilità e dalla prevista piazzola rilevata la presenza di esemplari di specie vegetali quali, **Ilex aquifolium (agrifoglio),Ruscus aculeatus (pungitopo)** oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09**, e **Luzula pedemontana (lucciola pedemontana)** oltre a diverse macchie di Cisto (Cistus salvifolius) e Ginestra**.**
(vedi allegato foto).
Si staglia all'interno del corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (avifauna) e la rispettiva area spazzata dalle pale vi accede estensivamente, vanificandone irrimediabilmente la funzione di connessione faunistica.

Inoltre non vengono riportati nello studio altri sopraluoghi che devono essere svolti obbligatoriamente al fine di verificare durante le varie fasi dell'anno, la presenza di altre specie floristiche oggetto di tutela. I sopralluoghi comunque dovranno essere svolti non solo nell'area della piazzola interessata dagli scavi, ma bensì lungo tutta la rete infrastrutturale di servizio anche limitrofa.

Osservazioni

Quindi ***Gli approfondimenti naturalistici sugli habitat e sugli "habitat di specie " appaiono inadeguati e rapportati esclusivamente alle disposizioni della direttiva 92/43 ignorando che la direttiva 35/2004 e l'ari. 300 del d.lgs. n. 152/2006, considerano danno ambientale qualsiasi danno causato a un ampio numero di specie /habitat/ anche esternamente alle ZSC e che la*** Direttiva 2009/174/CE] ***impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette*** *(ari. 3 punto 2b; art. 4 punto 1; art. 4.4).*

In virtù di tale collocazione mediana tra i predetti Siti di Interesse Comunitario, **l'area oggetto di installazione del contestato impianto eolico è attraversata da corridoi ecologici essenziali sia per specie di ambienti boschivi, sia per specie di ambienti acquatici** che consentono, com'è noto, la funzionalità delle menzionate aree ZSC e ZPS, **rientrando nella rete di tutela Natura 2000.**

Altre Osservazioni su VIABILITA'

- Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto.

L'impianto contrasta con interventi mitigabili in quanto i percorsi (strade e sentieri o tracciati) che verrebbero realizzati, stravolgerebbero oltre il paesaggio, soprattutto gli habitat.

Nella relazione progettuale vengono mostrate solamente fotografie che ritraggono solamente tratti di viabilità esistente che comporterebbero scavi ed alterazione della stessa viabilità minimali.

Ma non sono presenti gli impatti sulle reali previsioni di nuovi scavi relativi alla prevista nuova viabilità ed alla realizzazione delle enormi piazzole .

Nuova apertura di strade e impermeabilizzazione del suolo Sebbene il progetto tenti in ogni modo di dissimulare il dato reale, volendo far credere trattarsi di "adeguamento di viabilità esistente", la realizzazione delle infrastrutture necessarie al trasporto e all'installazione degli aerogeneratori comporterebbe la vera e propria apertura di nuove strade, con grandi sbancamenti e consistenti movimentazioni di terreno. I percorsi esistenti sono, infatti, mulattiere, sentieri pedonali, come già osservato, con sezioni mediamente di poco superiori al metro. Le strade di progetto hanno, invece, sezioni medie intorno ai 5 metri arrivando fino a 8,5 / 10 metri nei tornanti con raggi di curvatura di 50 metri, necessari al transito dei convogli speciali. **(vedere documentazione fotografica allegata alla presente).**

Senza poi contare gli impatti determinati dalle piazzole ausiliarie !!. Difatti nel progetto non vengono individuate le aree di cantiere destinate ad ospitare le rilevanti movimentazioni di terre e rocce da scavo previste per la realizzazione della nuova viabilità e delle piazzole che ospiteranno gli aerogeneratori !!!

WWF for a living planet®

CONCLUSIONI

Si ritiene di dover evidenziare diverse criticità, per contrasto con indicazioni normative.

Osservazioni

PRODUZIONE REALE DEGLI IMPIANTI EOLICI GIA' OPERANTI

Chiediamo che nella procedura di V.I.A. per centrali eoliche prioritariamente al fine di qualsiasi rilascio autorizzativo, sia analizzata la produzione reale messa in rete (dati Terna) dell'impianto già esistente. Questo vale per qualsiasi progetto di ampliamento o di nuovo impianto.

In relazione alla procedura in oggetto, il WWF Savona chiede che nell'esame svolto dalla Regione e dalla Provincia, sia analizzato anche il risultato produttivo consuntivo conseguito dagli impianti già esistenti nella zona.

Considerati i pesanti effetti negativi su paesaggio, fauna e, in generale, stabilità dei terreni, riteniamo necessario che siano certi i risultati produttivi reali (non quelli cartacei), certificati dall'ente che ritira la produzione, di questi impianti.

Osserviamo che la richiesta di esaminare la produzione degli impianti esistenti prima di **procedere all'ampliamento è una procedura normalissima in qualsiasi impianto industriale produttivo.**

Osservazioni

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO (PTCP)

Visto che il nuovo impianto comporterà la realizzazione di nuova viabilità in aree naturali ed forteed invasivo adeguamento e permanenza dell'esistente reticolo viabile, si rileva :

Come indicato nel progetto, la zona in oggetto ricade:

P.T.C.P.

In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, la zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.

Considerato che la procedura sarà, se positiva, sottoposta al rilascio della deroga al PTCP regionale ai sensi della L.R. 16/2008, si ritiene osservare :

Assetto insediativo:

- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art 52 delle norme di attuazione del PTCP.

Benché l'art. 29, comma 11 della L.R. **6 giugno 2008, n. 16.** (Disciplina dell'attività edilizia) **reciti: ("***Laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell'autorizzazione unica, comporta il rilascio da parte della Regione del provvedimento di deroga al PTCP, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, ove necessaria)";*

nel caso di deroga si rileverebbe una non corretta applicazione dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.

*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio,

un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*

*Al comma 3, "***non è pertanto consentito** aprire nuove strade di urbanizzazione, né **costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al

conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"***.*

Il tenore della suesposta disposizione rivela l'assoluta incompatibilità tra l'opera in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l'area su cui l'impianto eolico andrebbe ad incidere.

Le fattorie eoliche risultano estremamente incidenti dal punto di vista paesistico (tanto più in zona, come quella in oggetto, sottoposta al relativo vincolo) in quanto normalmente collocate in zone molto esposte ed essendo di notevoli dimensioni.

La realizzazione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Inoltre, il progetto in esame richiederebbe la realizzazione di nuove piste stradali e quelli esistenti, opere che contrasterebbe apertamente con quanto previsto al comma 3, della norma rubricata che non consente l'apertura di nuove strade di urbanizzazione e di una così sostanziale modifica dello stato dei luoghi !..

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

Si ritiene opportuno inoltre osservare quanto le disposizioni dettate dal PTCP evidenziano come la normativa di zona imponga l'obiettivo primario di mantenere **sostanzialmente inalterati i caratteri della zona…(: *ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale*)** (documento redatto tra le Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici **"CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PTCP").**

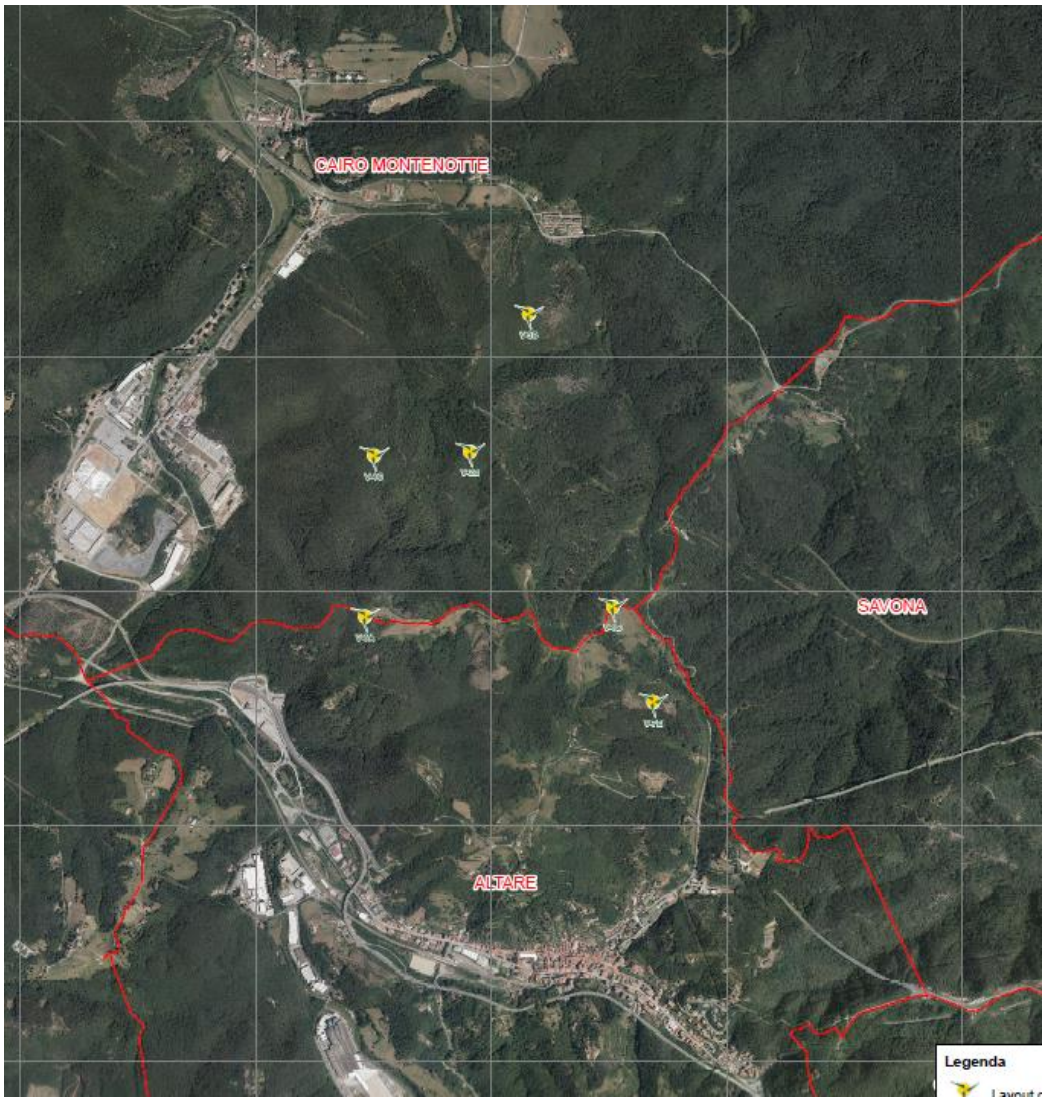
Osservazioni ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Impatto acustico

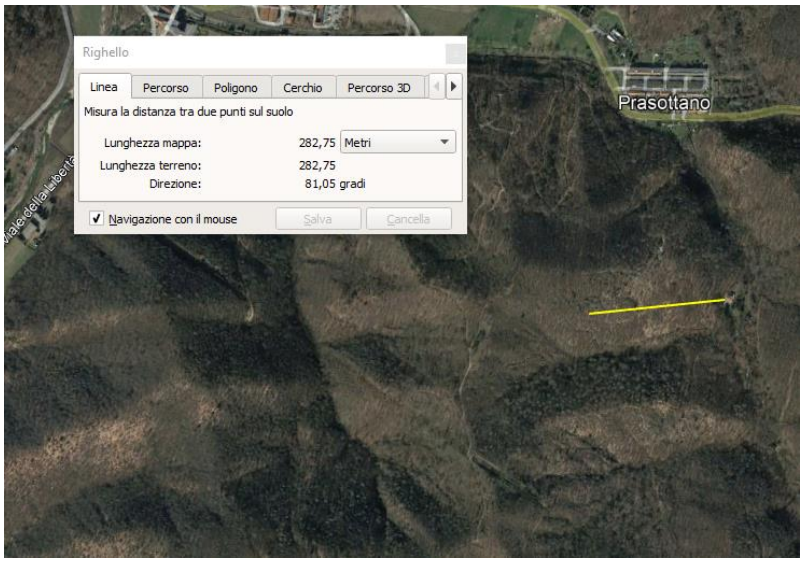
Le vibrazioni a bassa frequenza prodotte dalle pale posso dare origine alla così detta “sindrome da turbina eolica” che interessa le popolazioni residenti presso le pale.

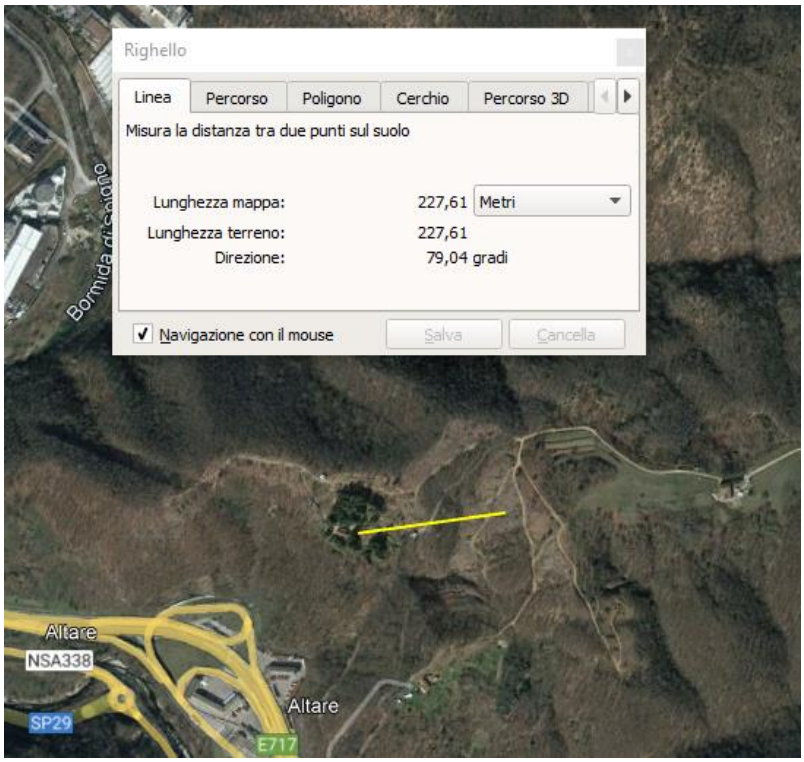
Le indicazioni date in genere agli installatori sono quelle di tenere un raggio minimo di 500 m per potenza complessiva inferiore a 1 MW, dalle zone abitate.

Un recentissimo studio, pubblicato sulla rivista Noise&Health *(Anno 2012, volume 14, numero 60 - Effects of industrial wind turbine noise on sleep and health, autori Michael A. Nissenbaum, Jeffery J Aramini, Christopher D. Hanning)* evidenzia disturbi del sonno e sindromi depressive fino a 1,4 km di raggio dagli impianti eolici.

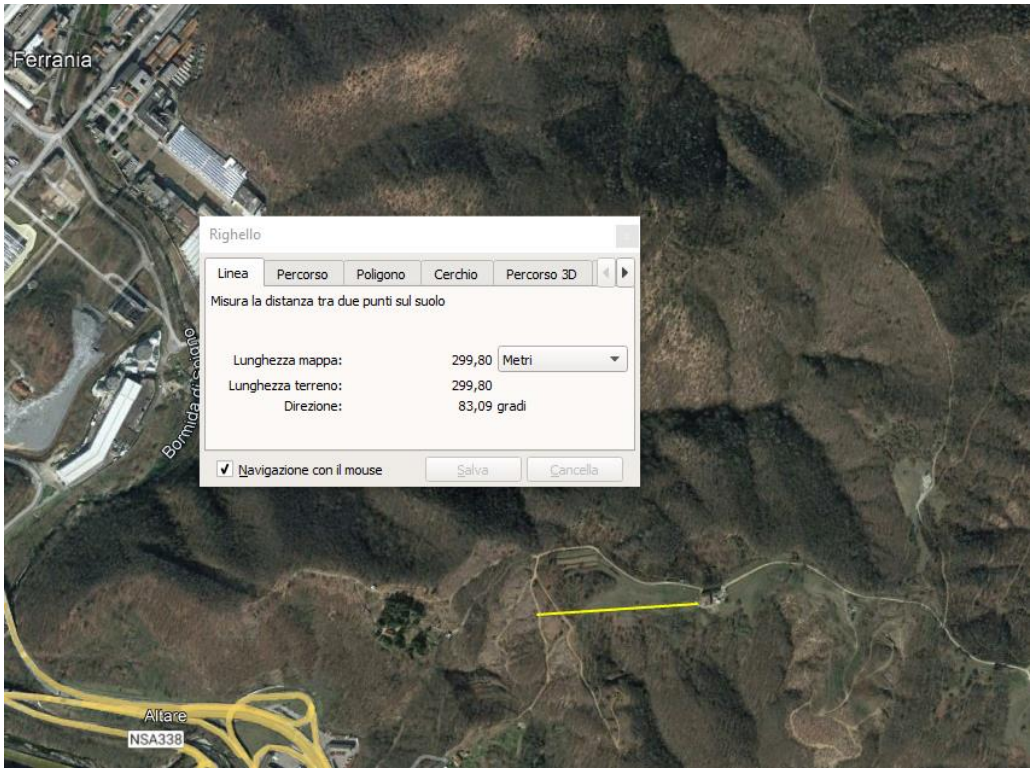


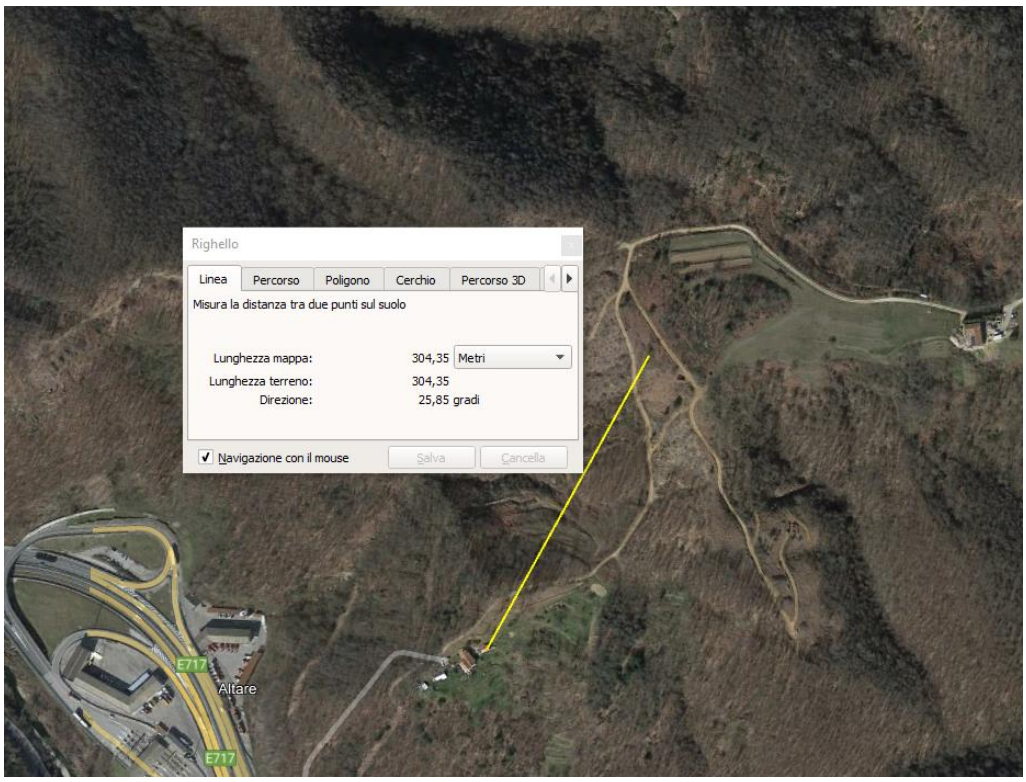
Estratto Fonte progettuale



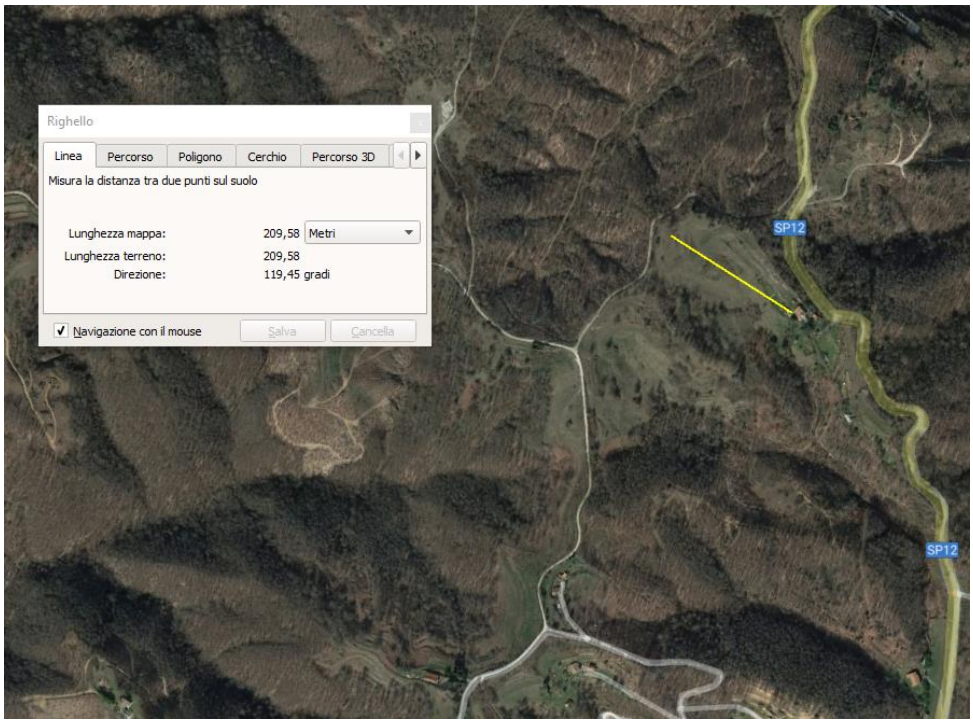


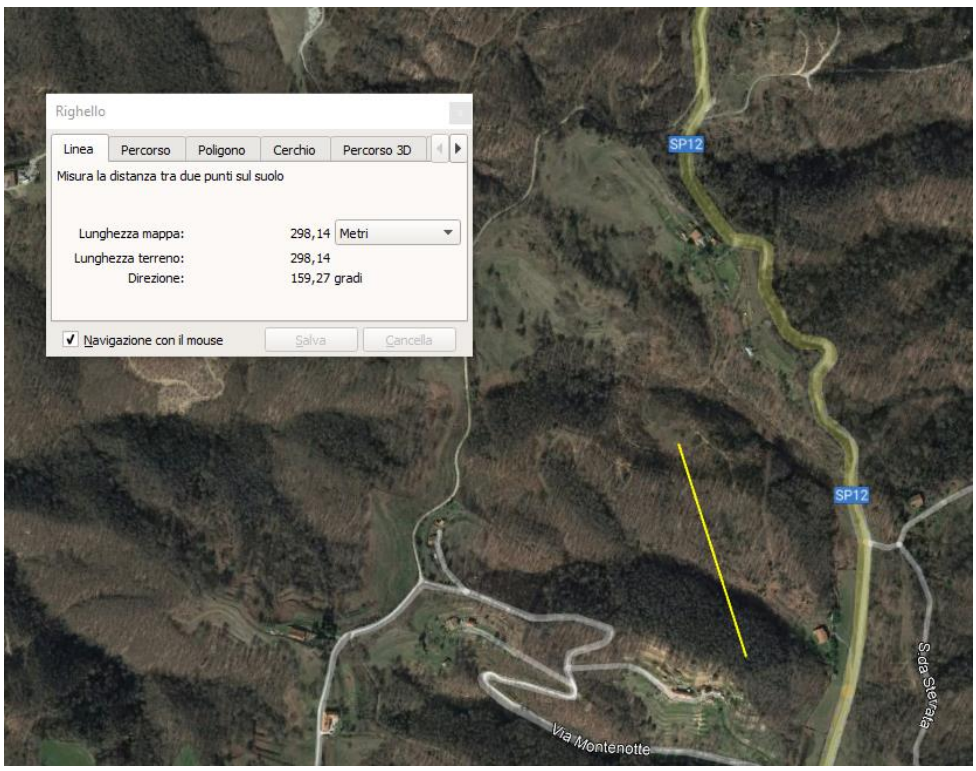
Le ortofoto indicato approssimativamente le distanze con le abitazioni presenti in zona





Le ortofoto indicato approssimativamente le distanze con le abitazioni presenti in zona



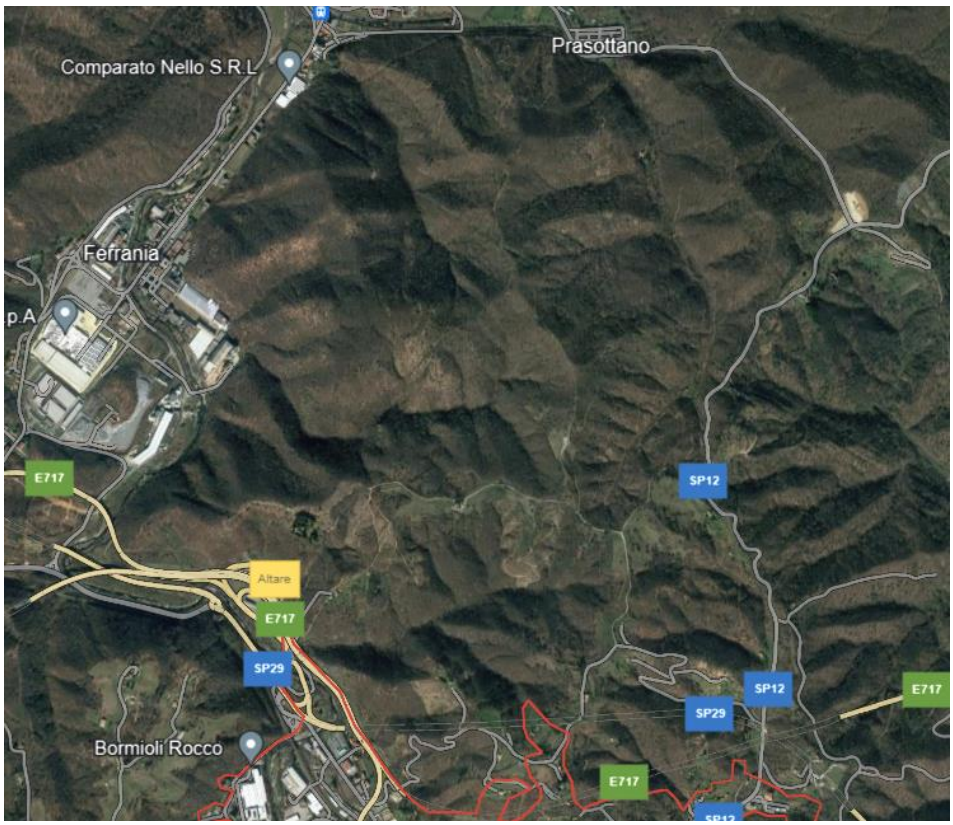


Le ortofoto indicato approssimativamente le distanze con le abitazioni presenti in zona

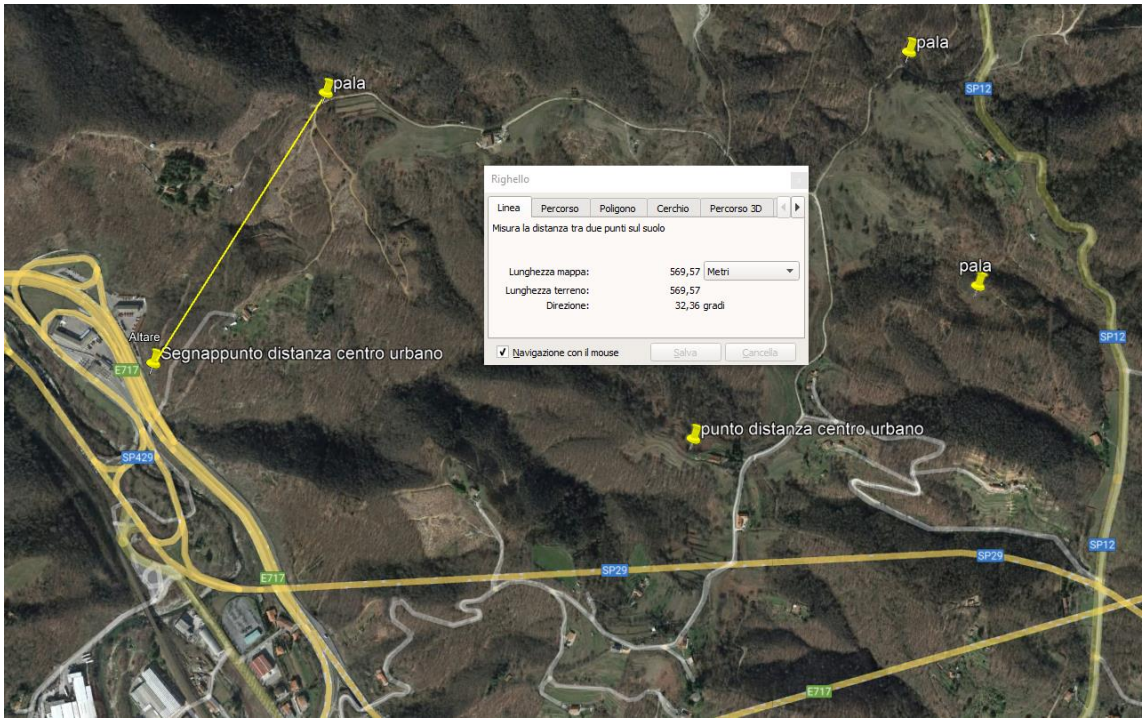
Considerato che da come si evince dal progetto composto da n. 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,5 MW alti 112 metri e con rotore avente diametro pari a 136 metri per un totale di 27 MW.

La norma di riferimento che stabilisce le distanze dai centri abitati e dalle singole case è il D.M. 10/09/2010, che detta le regole del rispetto delle distanze dai centri abitati e determina la distanza minima, l'allegato 4 dello stesso D.M. stabilisce gli elementi per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio. Al punto 5.3 vengono stabilite le distanze minime degli aerogeneratori che per le unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, **la distanza non deve essere inferiore ai 200 metri**, mentre **per i centri abitati la distanza minima non deve essere inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore (180 metri x 6 = 1080 metri.).**

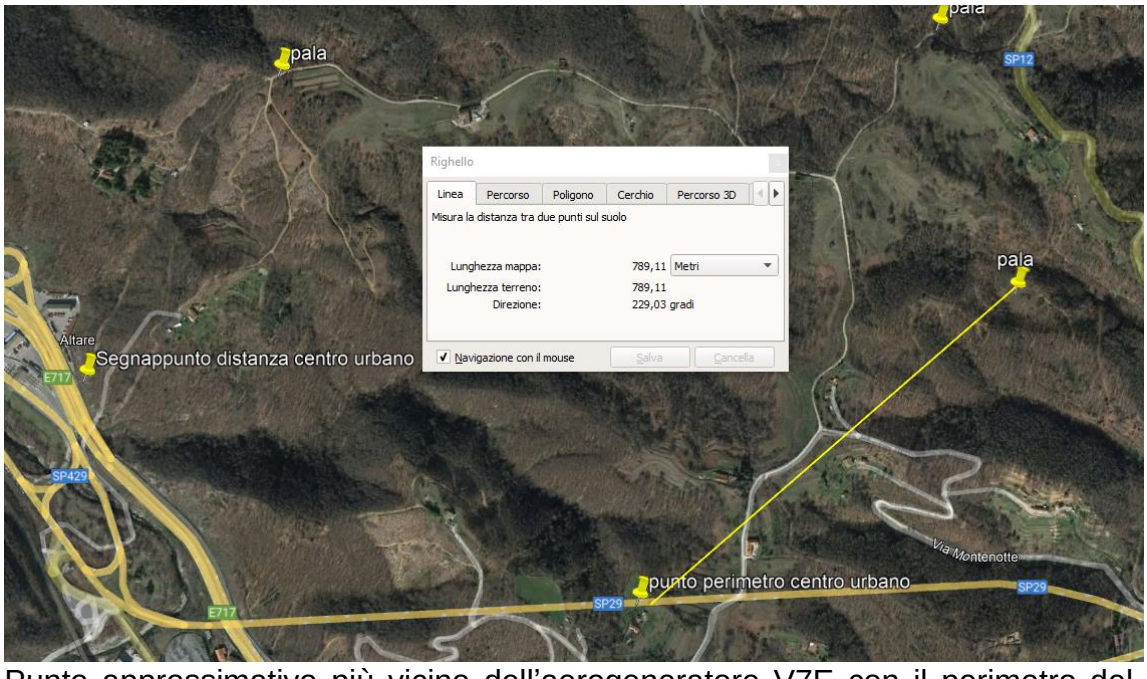
Inoltre la normativa vigente Dlgs 199/2021, e s.m.i., D.L. del 21/04/2023 n.21, **impone una fascia di rispetto di 3 km dai beni culturali sottoposti a tutela,** escludendo comunque che le aree ricomprese in quella fascia siano da considerare IDONEE per l'installazione di impianti eolici !!!



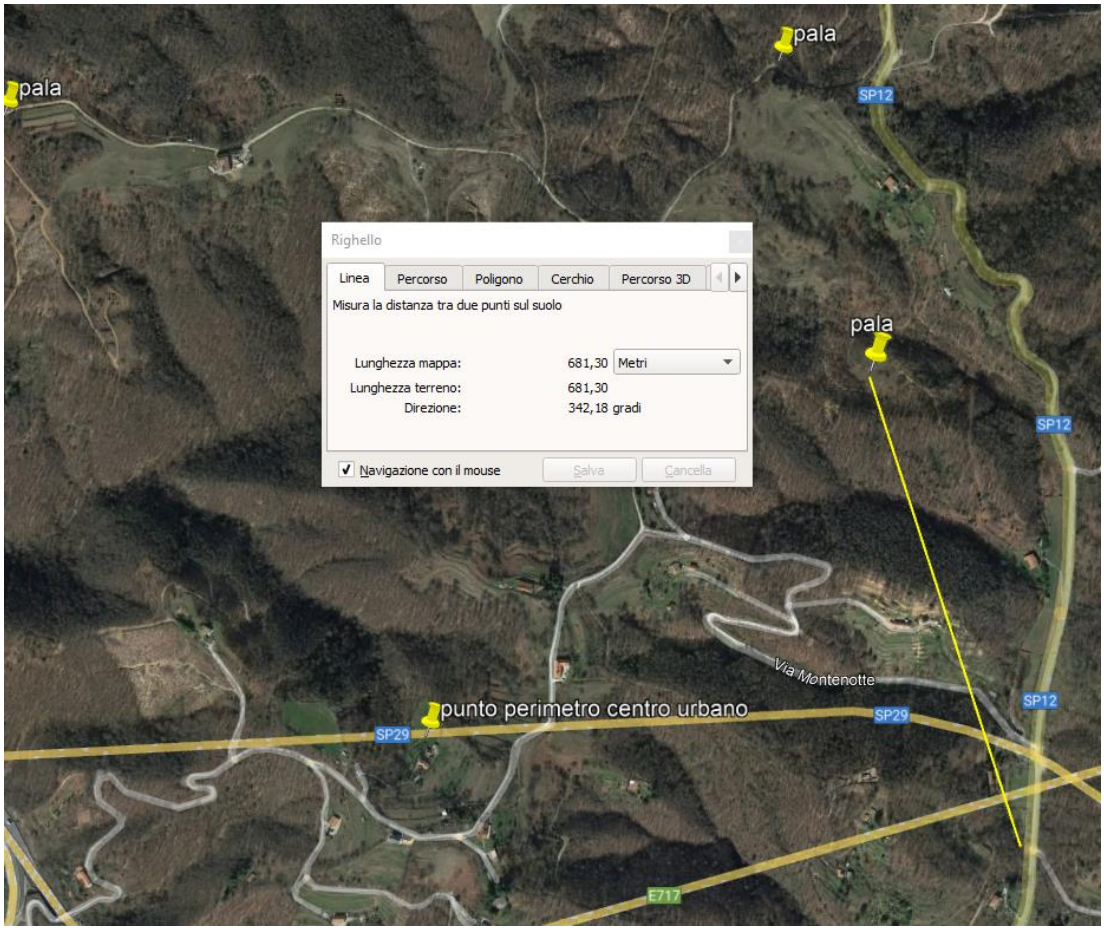
Area del centro urbano di Altare delimitata in rosso fonte: google maps



Punto approssimativo più vicino dell'aerogeneratore V6A con il perimetro del centro abitato di Altare

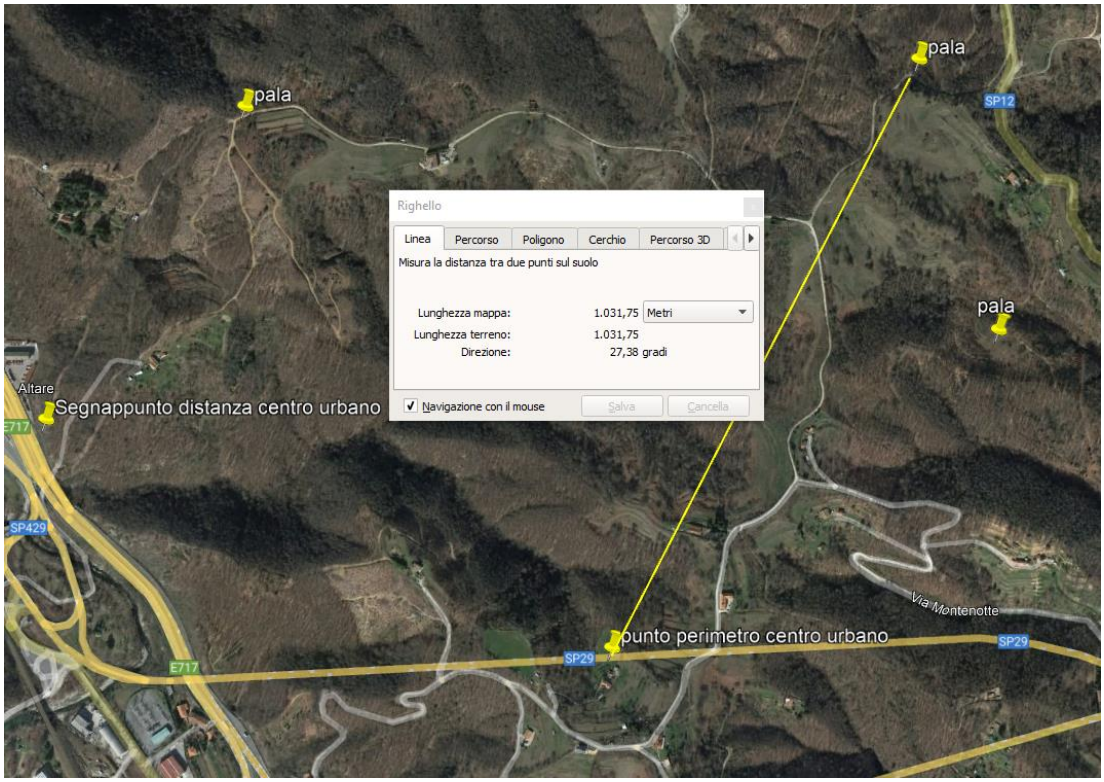


Punto approssimativo più vicino dell'aerogeneratore V7E con il perimetro del centro abitato di Altare.

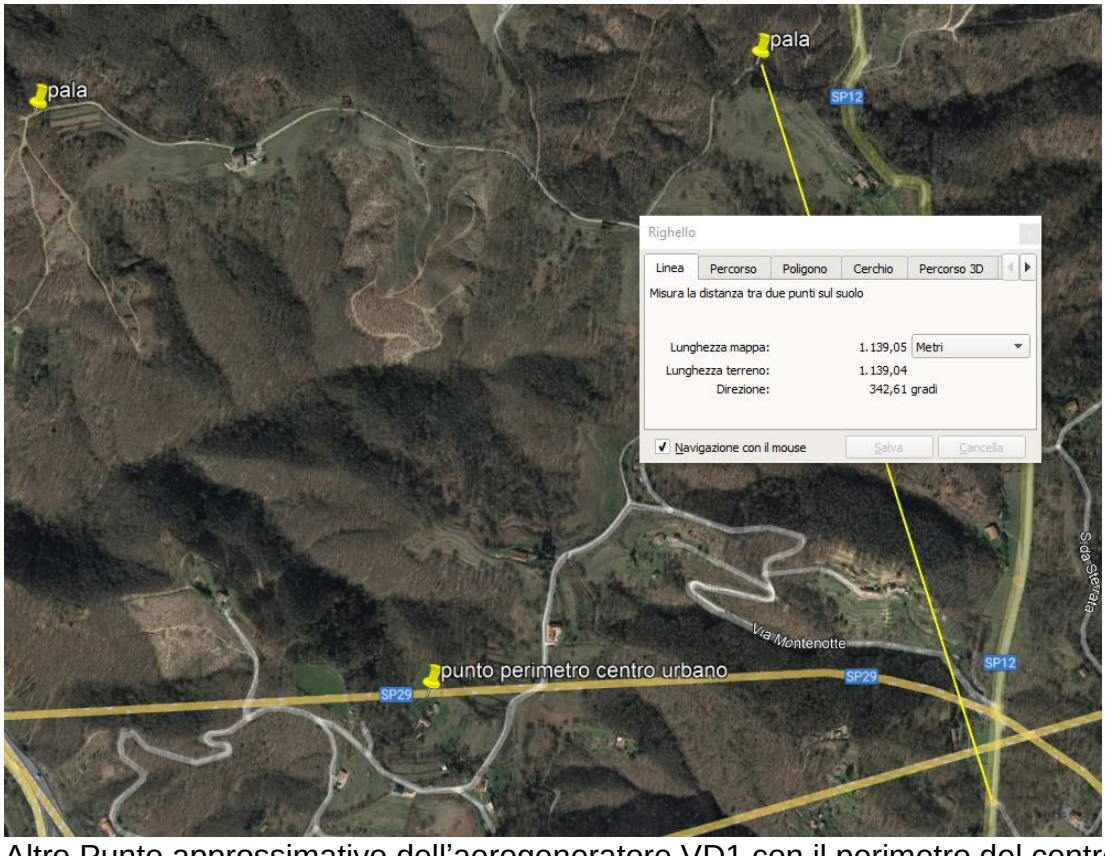


Altro punto approssimativo più vicino dell'aerogeneratore V7E con il perimetro del centro abitato di Altare.

Come si può notare le distanze appaino non in linea con le norme di riferimento che stabiliscono le distanze dai centri abitati e dalle singole case a norma del D.M. 10/09/2010 e altre norme approvate susseguenti fino al 2023.



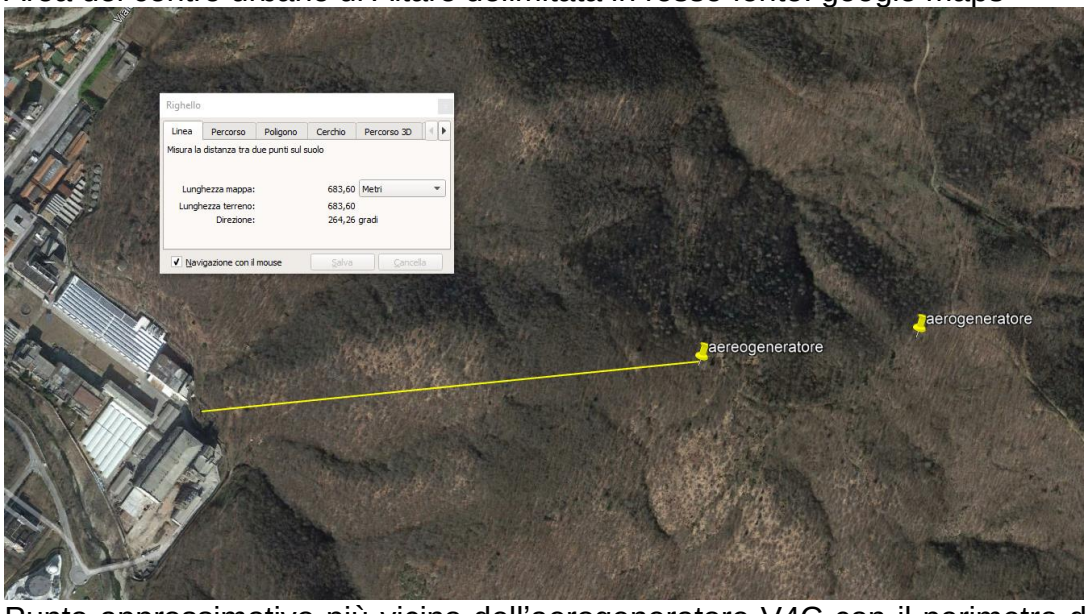
Punto approssimativo più vicino dell'aerogeneratore VD1 con il perimetro del centro abitato di Altare



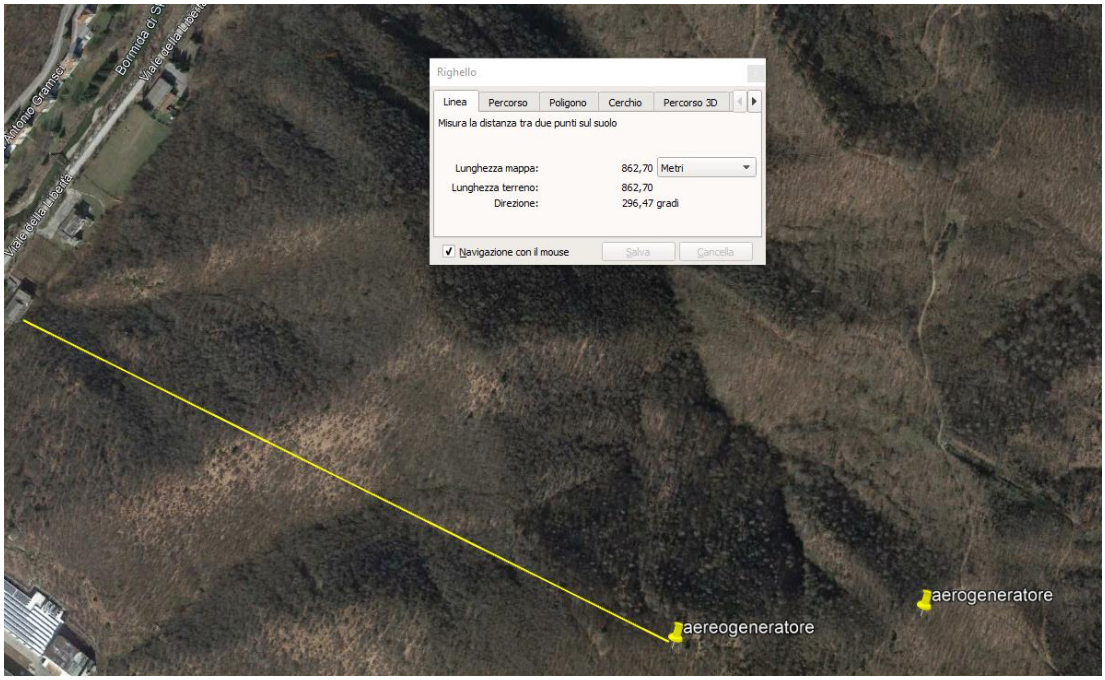
Altro Punto approssimativo dell'aerogeneratore VD1 con il perimetro del centro abitato di Altare



Area del centro urbano di Altare delimitata in rosso fonte: google maps



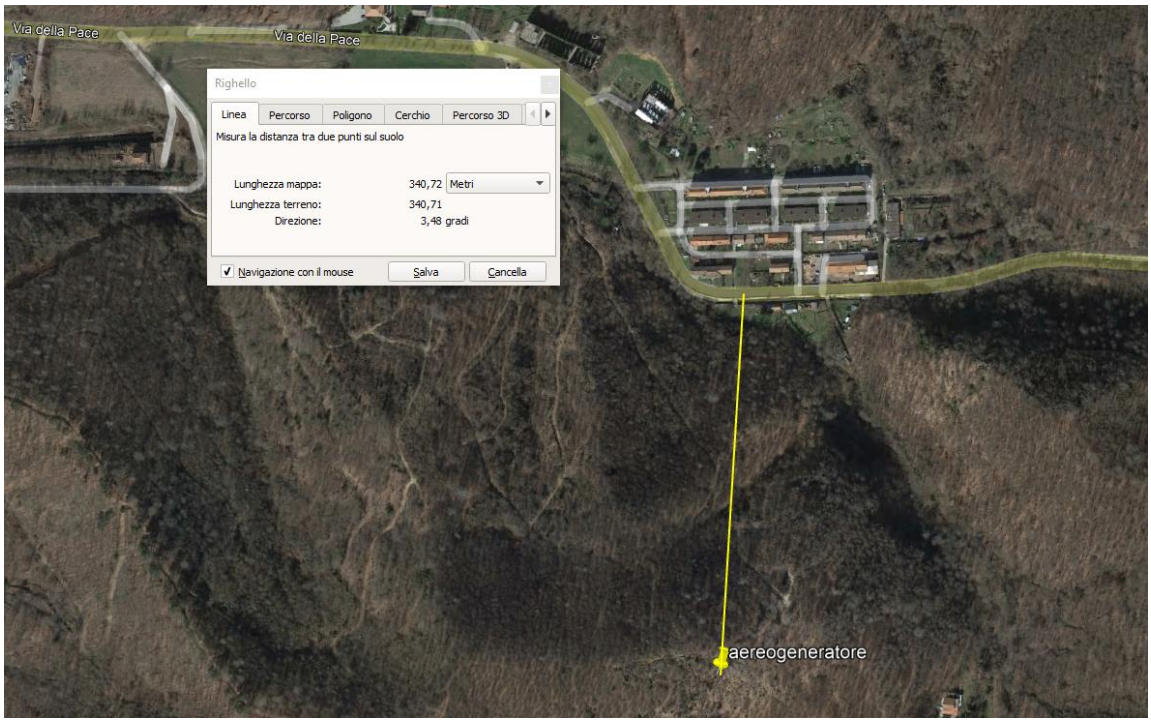
Punto approssimativo più vicino dell'aerogeneratore V4C con il perimetro di un centro abitato di Altare



Altro Punto approssimativo più vicino dell'aerogeneratore V4C con il perimetro di un centro abitato di Altare



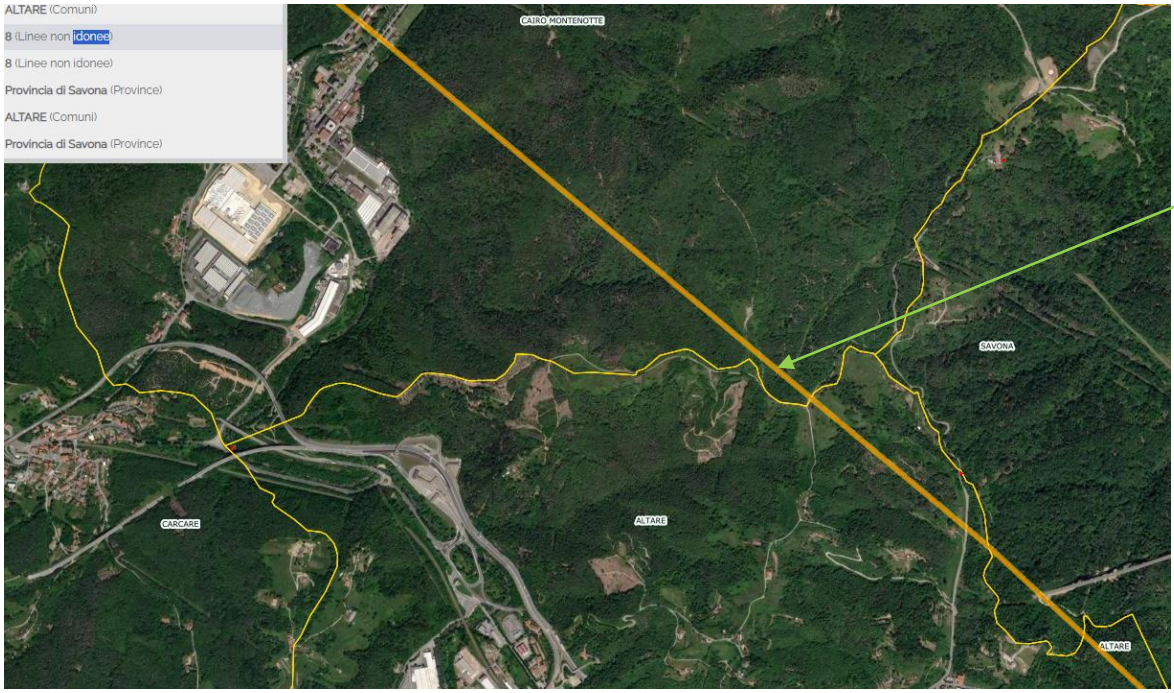
Area del centro urbano di Altare delimitata in rosso fonte: google maps



Punto approssimativo più vicino dell'aerogeneratore V3B con il perimetro di un altro centro abitato di Altare

Interferenza puntuale con le aree non idonee più vicine







La normativa vigente Dlgs 199/2021, e s.m.i., D.L. del 21/04/2023 n.21, **impone una fascia di rispetto di 3 km dai beni culturali sottoposti a tutela,** escludendo comunque che le aree ricomprese in quella fascia siano da considerare IDONEE per l'installazione di impianti eolici

Osservazioni
la tutela del paesaggio.
A livello europeo, il paesaggio è così definito "*Il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"* (art.1, Convenzione Europea per il Paesaggio).
La connotazione di questo concetto è quindi chiaramente, ed in maniera assai circostanziata, legata al paesaggio come prodotto dell'interpretazione che la specie umana ne può dare e che essa stessa ha contribuito a modellare.
Come ampiamente argomentato dalla letteratura di settore, la questione del paesaggio è affermazione del diritto delle popolazioni alla qualità di tutti i luoghi di vita, sia straordinari sia ordinari, attraverso la tutela/costruzione della loro identità storica e culturale (MIBAC 2007).
Analizzando il tema degli impianti eolici industriali sotto il profilo autorizzativo della tutela paesaggistico/ambientale il principale e più autorevole riferimento è contenuto nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.lgs 22/1/2004 n° 42 il quale, con l'art. 146 stabiliva che: "*entro sei mesi… è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti*".
Il D.P.C.M. 12/12/2005 attua tale norma; esso consta di 4 articoli, in particolare, l'Allegato al DPCM definisce finalità e contenuti della "*Relazione Paesaggistica*", che d'ora in poi dovrà corredare tutte le richieste di autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 159 del Codice (si devono intendere le zone sottoposte al vincolo paesaggistico.
Sempre il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sancisce che il Patrimonio Culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici (2.1). Inoltre nello stesso decreto all'articolo 136 si recita al punto d) *"le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze"* .
Riteniamo quindi che la realizzazione delle torri eoliche compromettano ciò che intrinseco nel il diritto della popolazione sia per il godimento del paesaggio sia per le attività scientifiche dell'osservatorio che svolge anche attività aperte al pubblico.

Osservazioni: come già precedentemente evidenziato anche nello specifico punto contenuto nelle presenti osservazioni, gli accessi preesistenti non sono in grado di garantire senza porre rilevanti criticità, una adeguata viabilità sia di cantiere /trasporto, sia di servizio permanente al parco eolico interessato dai percorsi dell'AVML e di percorsi di importanza sovranazionale.
Si osserva che un adeguamento della viabilità preesistente, non sia assolutamente compatibile con i cantieri di realizzazione e la messa in opera dell'impianto eolico. Alla luce di quanto non si ritiene compatibile la viabilità esistente con le previsioni di nuova viabilità e allargamento/adeguamento della stessa .
A tal riguardo come più volte osservato nei vari procedimenti VIA/screening di buona parte degli impianti eolici approvati, viene definita la viabilità di servizio come piste di accesso o di cantiere mentre in realtà esse sono vere e proprie strade a tutti gli effetti (vedi anche le definizioni sancite dal vigente C.D.S. e normative in materia urbanistica) e quindi in violazione degli strumenti urbanistici –paesaggistici ed ambientali !.

Osservazioni:
Sussiste il vincolo per l'area boscata.
Nell'istruttoria si dichiara che gli interventi di sistemazione della strada di accesso e le opere afferenti la costruzione delle stazioni eoliche interesseranno superfici boscate.
A tal riguardo si ritiene osservare che:
- tali aree risultano essere sottoposte a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04 e s.m.i. (**Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 142** lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi;
- Articolo 131. (Salvaguardia dei valori del paesaggio) 1. Ai fini del presente codice per paesaggio si **intendono parti** di territorio i cui caratteri **distintivi** derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

- Articolo 134. (Beni paesaggistici)
1. Sono beni paesaggistici: b) le aree indicate all'Articolo 142;

Per la realizzazione di tali interventi nelle aree boscate occorrono predisposizioni di mutazione alla **destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona vincolata dove è opportuno attestare** la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.

ASPETTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE

Si rileva che non è prevista nessuna proposta compensativa relativa alle opere di rimboschimento nei siti derivanti dalle opere che prevedono il disboscamento.

Quindi si ipotizzano violazioni di cui al comma 3 dell'art. 8 " Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative" del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".

In quanto come previsto dal comma 1:

Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce trasformazione del bosco (vedasi osservazioni precedenti inerenti l'applicazione dei vincoli di cui alla legge 353/00).

In quanto come previsto dal comma 2:

E' vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini

del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità. (vedasi osservazioni precedenti inerenti l'applicazione dei vincoli di cui alla legge 353/00).

Per quanto osservato e per le numerose criticità elencate, in particolare per lo stato dei luoghi, le interferenze con avifauna e rotte migratorie, frammentazioni ed impatti su habitat non mitigabili, distanze non a norma con le linee guida sulle rinnovabili, si chiede un parere negativo del progetto.